SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma Anno 137° — Numero 9

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 12 gennaio 1996** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE AGLI ABBONATI

Si comunica che a decorrere dal *15 gennaio 1996 verrà sospeso* l'invio dei fascicoli della *Gazzetta Ufficiale* a tutti coloro che non risulteranno in regola con il pagamento del canone di abbonamento per il nuovo anno.

Gli abbonati 1995, che abbiano invece effettuato tale versamento in data successiva al 20 dicembre 1995, sono pregati, per evitare l'interruzione del servizio, tenendo anche conto degli inevitabili tempi necessari per la riattivazione dell'abbonamento stesso, di inviare via fax copia dell'attestazione dell'avvenuto pagamento del canone per il 1996 ai seguenti numeri: 06/85082520 - 06/85082517 - 06/85082242.

Al fine di evitare che l'attivazione del nuovo abbonamento possa subire ritardi, è necessario indicare in ogni comunicazione il proprio numero di abbonamento riportato nell'etichetta di spedizione della *Gazzetta Ufficiale*.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 5 gennaio 1996, n. **11**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 novembre 1995, n. 501, recante interventi per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi, nonché per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 25 novembre 1995, n. 501, recante interventi per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi, nonché per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 29 marzo 1995, n. 92, 30 maggio 1995, n. 205, 28 luglio 1995, n. 311, e 26 settembre 1995, n. 402.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 gennaio 1996

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CARAVALE, *Ministro dei trasporti e della navigazione*

TREU, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

Visto, *il Guardasigilli:* DINI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 25 NOVEMBRE 1995, N. 501.

All'articolo 2:

dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-*bis*. Al comma 4, primo periodo, dell'articolo 1 della legge 4 gennaio 1994, n. 11, dopo le parole: "L'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto esercitata" sono inserite le seguenti: "direttamente dall'Automobile Club d'Italia ovvero"»;

al comma 4, le parole: «fermi restando i termini per i relativi versamenti» *sono sostituite dalle seguenti:* «fermo restando che il certificato di abilitazione professionale deve essere rinnovato contestualmente alla scadenza della patente di guida dei veicoli».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3481):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (DINI) e dai Ministri dei trasporti e della navigazione (CARAVALE) e del lavoro e della previdenza sociale (TREU) il 27 novembre 1995.

Assegnato alla IX commissione (Trasporti), in sede referente, il 27 novembre 1995, con pareri delle commissioni I, V, VI, X, XI, XII e della commissione speciale per le politiche comunitarie.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 30 novembre 1995.

Esaminato dalla IX commissione il 30 novembre 1995.

Esaminato in aula e approvato il 6 dicembre 1995.

Senato della Repubblica (atto n. 2346):

Assegnato alla 8ª commissione (Lavori pubblici), in sede referente, l'11 dicembre 1995, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 6ª, 11ª e della giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 12 dicembre 1995.

Esaminato dalla 8ª commissione il 20 dicembre 1995.

Esaminato in aula e approvato il 22 dicembre 1995.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 25 novembre 1995, n. 501, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 277 del 27 novembre 1995.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 32.

96G0010

DECRETO-LEGGE 8 gennaio 1996, n. **12**.

Differimento del termine di applicazione stabilito dall'articolo 57, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche, in materia di attribuzione temporanea di mansioni superiori.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di differire il termine di applicazione della nuova disciplina

in materia di attribuzione temporanea di mansioni superiori ai pubblici dipendenti, allo scopo di definire i complessi adempimenti preliminari di natura amministrativa;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 gennaio 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali:

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Il termine di cui al comma 6 dell'articolo 57 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche, già prorogato al 30 ottobre 1995 dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437, è ulteriormente differito al 31 marzo 1996.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successive a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 gennaio 1996

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

FRATTINI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli:* DINI

96G0011

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 dicembre 1995.

Sospensione dalla carica di un consigliere della regione Sicilia.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *b)*, della legge 18 gennaio 1992, n. 16;

Visto l'art. 15, commi 4-*bis* e 4-*ter*, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificati dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16, e dalla legge 12 gennaio 1994, n. 30;

Visto l'art. 3 della legge 12 gennaio 1994, n. 30;

Visto il dispositivo della sentenza del tribunale di Catania dalla quale risulta che il sig. Giuseppe D'Agostino, consigliere della regione Sicilia, colpevole dei reati di corruzione (articoli 319 e 319-*bis* del codice penale), è stato condannato in data 5 dicembre 1995, alla pena di anni quattro e mesi quattro di reclusione, nonché al risarcimento del danno, al pagamento delle spese processuali ed all'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque (condonati anni due di reclusione e pene accessorie);

Vista la comunicazione in data 13 dicembre 1995, n. 108/2A2 del commissario dello Stato nella regione Sicilia;

Considerato che al provvedimento giudiziario di cui sopra consegue la sospensione di diritto dalla carica di consigliere regionale del sig. Giuseppe D'Agostino;

Accertata la sussistenza dei presupposti della sospensione contemplata dalla legge;

Sentiti il Ministro per gli affari regionali ed il Ministro dell'interno;

Decreta:

Il sig. Giuseppe D'Agostino è sospeso dalla carica di consigliere della regione Sicilia a decorrere dal 5 dicembre 1995.

Roma, 28 dicembre 1995

Il Presidente: DINI

96A0076

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 gennaio 1996.

Dichiarazione dello stato di emergenza nel comune di Corniglio.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 dicembre 1994, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale nel comune di Corniglio (Parma) per effetto di un vasto movimento franoso in atto e per la durata di dieci mesi;

Vista la delibera della giunta regionale dell'Emilia-Romagna n. 107 in data 19 dicembre 1995, con la quale è chiesta la dichiarazione dello stato di emergenza per

fronteggiare la situazione di pericolo determinata dal fenomeno franoso in atto in località «La Lama» nel comune di Corniglio (Parma);

Vista la nota n. 9749/PC in data 20 dicembre 1995 del prefetto di Parma, con la quale è chiesta la dichiarazione dello stato di emergenza nel comune di Corniglio a seguito di un fenomeno franoso che determina una situazione di grave pericolo coinvolgendo strutture ed infrastrutture pubbliche e private, case di civile abitazione e opifici industriali;

Considerato che a seguito di specifico sopralluogo svolto in data 4 gennaio 1996 da tecnici del Dipartimento della protezione civile è stato accertato l'aggravamento del fenomeno franoso in località «La Lama» che determina una situazione di pericolo incombente per la pubblica incolumità;

Considerata la necessità di intervenire in via preventiva e con urgenza in modo da assicurare la salvaguardia dell'incolumità della popolazione interessata;

Vista la relazione predisposta dal Dipartimento della protezione civile in data 4 gennaio 1996;

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 gennaio 1996;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è dichiarato fino al 31 gennaio 1997 lo stato di emergenza nel territorio del comune di Corniglio (Parma) al fine di realizzare i necessari interventi urgenti ed indispensabili per assicurare la salvaguardia dell'incolumità dei cittadini e dei loro beni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 gennaio 1996

Il Presidente: DINI

96A0128

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 6 novembre 1995.

Approvazione del piano territoriale paesistico dell'area «Agnano-Camaldoli».

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1994, che ha affidato al Ministero per i beni culturali e ambientali la redazione e l'approvazione dei piani di cui all'art. 1-*bis*, della citata legge 8 agosto 1985, n. 431, per la Campania, considerando che il termine stabilito dalla stessa legge per l'approvazione dei piani è stato abbondantemente superato senza che le autorità regionali abbiano provveduto a redigere e approvare i suddetti piani;

Visto che la sentenza della Corte costituzionale del 6 febbraio 1995, n. 36, ha dichiarato che spetta allo Stato disporre, mediante il decreto del Presidente della Repubblica del 15 giugno 1994, la sostituzione dell'amministrazione regionale della Campania con il Ministero per i beni culturali e ambientali ai fini del compimento degli atti necessari per la redazione e l'approvazione del piano territoriale paesistico della regione Campania;

Visto il decreto-legge del 20 settembre 1995, n. 400, e in particolare l'art. 7, comma 15, che stabilisce la procedura per l'applicazione del secondo comma del citato art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Visto il decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1975, n. 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1994, n. 760;

Ritenuta l'opportunità e l'urgenza di esercitare i poteri sostitutori, stante la mancata approvazione, da parte della regione Campania dei piani paesistici o dei piani urbanistico-territoriali nei termini di legge;

Ritenuto indispensabile e urgente procedere alla redazione e approvazione del piano territoriale paesistico per assicurare più efficate tutela su territori di notevole valore paesaggistico;

Ritenuto inoltre che la mancata approvazione dei piani di cui all'art. 1-*bis* della citata legge 8 agosto 1985, n. 431, comporta il persistere di un regime di immodificabilità dell'attuale stato dei luoghi con conseguenti danni sia per l'economia che per l'ordinato sviluppo urbanistico;

Sentito il Consiglio nazionale dei beni culturali e ambientali che si è espresso nella seduta del 19 settembre 1995;

Decreta:

È approvato il piano territoriale paesistico dell'area «Agnano-Camaldoli» in comune di Napoli.

Il piano è composto di numero quattro tavole ortofotografiche in scala 1:10000 con la zonizzazione, di una relazione e di un fascicolo di norme di attuazione.

Le ortofotocarte e le norme di attuazione relative al piano territoriale paesistico, che costituiscono parte integrante del presente decreto, sono depositate presso l'Ufficio centrale per i beni ambientali e paesaggistici del Ministero per i beni culturali e ambientali - Roma; altra copia è depositata presso la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Napoli e provincia.

Il presente decreto sarà inviato alla registrazione della Corte dei conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 novembre 1995

Il Ministro: PAOLUCCI

Registrato alla Corte dei conti il 2 gennaio 1996
Registro n. 1 Beni culturali, foglio n. 1

96A0097

DECRETO 6 novembre 1995.

Approvazione del piano territoriale paesistico dell'«Isola di Capri».

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1994, che ha affidato al Ministero per i beni culturali e ambientali la redazione e l'approvazione dei piani di cui all'art. 1-*bis* della citata legge 8 agosto 1985, n. 431, per la Campania, considerando che il termine stabilito dalla stessa legge per l'approvazione dei piani è stato abbondantemente superato senza che le autorità regionali abbiano provveduto a redigere e approvare i suddetti piani;

Visto che la sentenza della Corte costituzionale del 6 febbraio 1995, n. 36, ha dichiarato che spetta allo Stato disporre, mediante il decreto del Presidente della Repubblica del 15 giugno 1994, la sostituzione dell'amministrazione regionale della Campania con il Ministero per i beni culturali e ambientali ai fini del compimento degli atti necessari per la redazione e l'approvazione del piano territoriale paesistico della regione Campania;

Visto il decreto-legge del 20 settembre 1995, n. 400, e in particolare l'art. 7, comma 15, che stabilisce la procedura per l'applicazione del secondo comma del citato art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Visto il decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1975, n. 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1994, n. 760;

Ritenuta l'opportunità e l'urgenza di esercitare i poteri sostitutori, stante la mancata approvazione, da parte della regione Campania dei piani paesistici o dei piani urbanistico-territoriali nei termini di legge;

Ritenuto indispensabile e urgente procedere alla redazione e approvazione del piano territoriale paesistico per assicurare più efficace tutela su territori di notevole valore paesaggistico;

Ritenuto inoltre che la mancata approvazione dei piani di cui all'art. 1-*bis* della citata legge 8 agosto 1985, n. 431, comporta il persistere di un regime di immodificabilità dell'attuale stato dei luoghi con conseguenti danni sia per l'economia che per l'ordinato sviluppo urbanistico;

Sentito il Consiglio nazionale dei beni culturali e ambientali che si è espresso nella seduta del 19 settembre 1995;

Decreta:

È approvato il piano territoriale paesistico dell'isola di Capri, comprendente i comuni di Anacapri e Capri, in provincia di Napoli.

Il piano è composto di numero due tavole ortofotografiche in scala 1:5000 con la zonizzazione, di una relazione e di un fascicolo di norme di attuazione.

Le ortofotocarte e le norme di attuazione relative al piano territoriale paesistico, che costituiscono parte integrante del presente decreto, sono depositate presso l'Ufficio centrale per i beni ambientali e paesaggistici del Ministero per i beni culturali e ambientali - Roma; altra copia è depositata presso la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Napoli e provincia.

Il presente decreto sarà inviato alla registrazione della Corte dei conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 novembre 1995

Il Ministro: PAOLUCCI

Registrato alla Corte dei conti il 2 gennaio 1996
Registro n. 1 Beni culturali, foglio n. 2

96A0098

DECRETO 6 novembre 1995.

Approvazione del piano territoriale paesistico dell'area dei «Campi Flegrei».

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1994, che ha affidato al Ministero per i beni culturali e ambientali la redazione e l'approvazione dei piani di cui all'art. 1-*bis* della citata legge 8 agosto 1985, n. 431, per la Campania, considerando che il termine stabilito dalla stessa legge per l'approvazione dei piani è stato abbondantemente superato senza che le autorità regionali abbiano provveduto a redigere e approvare i suddetti piani;

Visto che la sentenza della Corte costituzionale del 6 febbraio 1995, n. 36, ha dichiarato che spetta allo Stato disporre, mediante il decreto del Presidente della Repubblica del 15 giugno 1994, la sostituzione dell'amministrazione regionale della Campania con il Ministero per i beni culturali e ambientali ai fini del compimento degli atti necessari per la redazione e l'approvazione del piano territoriale paesistico della regione Campania;

Visto il decreto-legge del 20 settembre 1995, n. 400, e in particolare l'art. 7, comma 15, che stabilisce la procedura per l'applicazione del secondo comma del citato art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Visto il decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1975, n. 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1994, n. 760;

Ritenuta l'opportunità e l'urgenza di esercitare i poteri sostitutori, stante la mancata approvazione, da parte della regione Campania dei piani paesistici o dei piani urbanistico-territoriali nei termini di legge;

Ritenuto indispensabile e urgente procedere alla redazione e approvazione del piano territoriale paesistico per assicurare più efficace tutela su territori di notevole valore paesaggistico;

Ritenuto inoltre che la mancata approvazione dei piani di cui all'art. 1-*bis* della citata legge 8 agosto 1985, n. 431, comporta il persistere di un regime di immodificabilità dell'attuale stato dei luoghi con conseguenti danni sia per l'economia che per l'ordinato sviluppo urbanistico;

Sentito il Consiglio nazionale dei beni culturali e ambientali che si è espresso nella seduta del 19 settembre 1995;

Decreta:

È approvato il piano territoriale paesistico dell'area dei «Campi Flegrei», comprendente i comuni di Bacoli, Monte di Procida e Pozzuoli, in provincia di Napoli.

Il piano è composto di numero cinque tavole ortofotografiche in scala 1:10000 con la zonizzazione, di una relazione e di un fascicolo di norme di attuazione.

Le ortofotocarte e le norme di attuazione relative al piano territoriale paesistico, che costituiscono parte integrante del presente decreto, sono depositate presso l'Ufficio centrale per i beni ambientali e paesaggistici del Ministero per i beni culturali e ambientali - Roma; altra copia è depositata presso la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Napoli e provincia.

Il presente decreto sarà inviato alla registrazione della Corte dei conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 novembre 1995

Il Ministro: PAOLUCCI

Registrato alla Corte dei conti il 2 gennaio 1996
Registro n. 1 Beni culturali, foglio n. 3

96A0099

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 5 gennaio 1996.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon», di durata biennale, con decorrenza 29 dicembre 1995 e scadenza 30 dicembre 1997, terza e quarta tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 551, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione titoli pubblici per l'anno 1996;

Considerato che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 4 gennaio 1996 ammonta a lire 18.571 miliardi e l'importo dei rimborsi alla stessa data è di lire 25.120 miliardi;

Visto il proprio decreto in data 19 dicembre 1995, con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due tranches dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon», della durata di 2 anni, con decorrenza 29 dicembre 1995;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro «zero coupon»;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una terza tranche dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» (CTZ), di durata biennale, con decorrenza 29 dicembre 1995 e scadenza 30 dicembre 1997, fino all'importo massimo di nominali lire 2.000 miliardi, di cui al decreto ministeriale del 19 dicembre 1995, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei certificati stessi.

In base all'art. 4, punto 2, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, al termine della procedura di assegnazione di cui al successivo art. 2, è prevista automaticamente l'emissione della quarta tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 3 e 4.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 19 dicembre 1995.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 devono pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate nell'art. 7 del citato decreto ministeriale del 19 dicembre 1995, entro le ore 13 del giorno 10 gennaio 1996, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella Convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al presente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa, nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio il collocamento della quarta tranche dei certificati per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata, ai sensi dell'art. 4 del menzionato decreto ministeriale 24 febbraio 1994, agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della terza tranche. Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 10 gennaio 1996.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della terza tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 6 e 9 del decreto ministeriale in data 19 dicembre 1995. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui all'art. 8 del decreto stesso e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a lire 100 milioni né superiore all'importo del collocamento supplementare. Eventuali richieste di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime. Non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 4.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei CTZ, ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà

assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Art. 5.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 15 gennaio 1996, al prezzo di aggiudicazione.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 15 gennaio 1996; la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 8.

Art. 6.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 1997, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches) ed al capitolo 4691 (per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 gennaio 1996

Il Ministro: DINI

96A0133

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 20 novembre 1995.

Riprogrammazione dei fondi provenienti da revoche a valere sui fondi della legge n. 64/1986.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993, di trasferimento alle competenti amministrazioni dello Stato delle competenze dei soppressi enti dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno che, all'art. 19, comma 5, prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero del tesoro di un fondo cui far affluire le disponibilità di bilancio destinate al perseguimento delle finalità indicate dal decreto stesso, in vista di una loro ripartizione alle amministrazioni di competenza;

Visto il decreto-legge n. 32 dell'8 febbraio 1995, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, che all'art. 3, apporta modifiche al comma 5 del citato art. 19, del decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993, disponendo che il fondo ex art. 19 del sopracitato decreto sia ripartito alle amministrazioni competenti sulla base di delibere CIPE, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del tesoro e che le occorrenti variazioni di bilancio siano apportate con decreti del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro del bilancio;

Visto l'art. 1, comma 9, della legge 19 dicembre 1992, n. 488, che prevede la riallocazione delle risorse rinvenienti da revoche, disposte a seguito della cessazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, con priorità gli interventi localizzati nei territori in cui ricadono i finanziamenti revocati;

Vista la nota della regione Sicilia del 22 agosto 1995, prot. 2536, con la quale si chiede l'utilizzazione delle risorse provenienti da revoche a valere sui fondi della legge n. 64/1986;

Vista la delibera di giunta regionale n. 420 del 21 settembre 1995, con la quale si approva la riprogrammazione dei fondi rinvenienti da revoche *ex lege* n. 64/1986;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. A valere sull'assegnazione disposta dal CIPE il 27 aprile 1995 a favore del Ministro del bilancio, — competenze residue — la somma di lire 148,618 miliardi è finalizzata al completamento e alla realizzazione delle seguenti opere indicate dalla regione Sicilia:

a) lire 30.000 milioni per opere di consolidamento della rete idrogeologica nei comuni della provincia di Catania colpiti dalle piogge alluvionali dei giorni 12 e 13 marzo 1995, in conformità a quanto previsto dalla legge regionale 18 maggio 1995, n. 42;

b) lire 11.200 milioni al comune di Canicattì per la costruzione della strada comunale esterna Gulfi-Bonavia-Giacchetto completamento tra la s.s. 122 - s.s. 110 direzione s.s. 123, secondo lotto;

c) lire 17.968 milioni all'Ente porto di Palermo per lavori di rettifica della banchina quattro venti ed approfondimenti fondali antistanti a m 15;

d) lire 243 milioni al Consorzio di bonifica paludi di Ispica per lavori urgenti di adeguamento del caseificio contrada Zappulla S. Filippo in agro di Modica;

e) lire 12.187 milioni al comune di Enna per l'impianto di depurazione città di Enna e collettori emissari - secondo stralcio di completamento;

f) lire 20.000 milioni al comune di Trapani-Paceco-Erice per il completamento impianto depurazione consortile;

g) lire 27.000 milioni al comune di Giarre per il progetto di insediamento artigianale;

h) lire 30.000 milioni al comune di Riposto per lavori marittimi e di completamento delle opere marittime foranee a protezione dello specchio acqueo del porto di Riposto.

2. La regione Sicilia acquisirà i progetti esecutivi relativi alle opere di cui al punto 1) e ne valuterà la pronta cantierabilità nonché la rispondenza alle vigenti normative in materia di opere pubbliche. Detti progetti saranno trasmessi dalla regione al Ministero del bilancio e della programmazione economica - Nucleo di valutazione per gli investimenti pubblici per la valutazione dell'impatto socio-economico nell'area e l'attivazione occupazionale diretta ed indiretta.

3. Il Ministero del bilancio e della programmazione economica, sentito il Nucleo di valutazione, formulerà al CIPE la proposta di erogazione pluriennale del finanziamento.

4. Il Nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici del Ministero del bilancio e della programmazione economica effettuerà i competenti accertamenti sull'attuazione degli interventi.

Roma, 20 novembre 1995

Il Presidente delegato: MASERA

Registrata alla Corte dei conti il 22 dicembre 1995
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 235

96A0100

DELIBERAZIONE 20 novembre 1995.

Approvazione delle variazioni alle opere di cui alla convenzione n. 277/87. Procedura ex art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 96/1993.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 19 dicembre 1993, n. 488;

Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 493;

Vista la legge 7 aprile 1995, n. 104;

Vista la delibera CIPE del 22 novembre 1994, registrata alla Corte dei conti il 13 gennaio 1995, contenente la disciplina per l'approvazione delle variazioni progettuali alle opere finanziate ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera *c)* della legge n. 64/1986;

Vista la convenzione n. 277/87, stipulata in data 14 aprile 1988 fra l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno ed il comune di Messina, regolante il finanziamento per assicurare la realizzazione dello svincolo circonvallazione autostrada Messina-Palermo e parcheggi nel polo sportivo di S. Filippo;

Vista la richiesta del comune di Messina di approvazione della perizia di variante, del nuovo quadro economico con parziale utilizzazione delle economie I.V.A.;

Visti i pareri espressi rispettivamente dal Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici il 18 luglio 1995 e dal Nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici il 27 aprile 1995;

Vista la comunicazione del comune di Messina del 18 novembre 1995, n. 32;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1) di approvare le variazioni, alle opere di cui alla convenzione n. 277/87, che di seguito si elencano:

a) modifica plano-altimetrica delle rampe per adeguamento alla vigente normativa sugli svincoli a livelli sfalzati;

b) adeguamento della sezione stradale relativa ai tratti connessi con viabilità e parcheggi a servizio dell'impianto sportivo, per rendere costante il flusso in uscita dell'autostrada;

c) aggiunta di una nuova corsia per evitare condizioni di coda lungo il tronco autostradale prossimo allo svincolo;

d) rimodellamento plano-altimetrico del tronco *B* di collegamento delle rampe con il parcheggio, con maggiore altezza dei muri di spalla della copertura del torrente e maggiore dimensionamento delle fondazioni;

e) impianto di illuminazione delle quattro rampe dello svincolo, della bretella di collegamento e del parcheggio;

f) completamento delle opere per il deflusso delle acque meteoriche, in particolare per la parte adiacente lo svincolo e per l'interferenza con l'acquedotto della Santissima, con deviazione della relativa condotta e progettazione a protezione della rete idrica, di tre tombini scatolari;

g) rielaborazione del piano particolare di esproprio;

h) mancata realizzazione del tronco autostradale del parcheggio alla s.s. 114 a modifica del progetto, effettuando la copertura di soli m 90 di torrente e realizzando, per la restante parte, solo la spalla destra della futura copertura;

2) di approvare il seguente nuovo quadro economico (importi in milioni):

lavori	22.726
imprevisti	184
lievitazione prezzi	800
spese generali	2.023
I.V.A.	1.911
Totale . . .	27.644 (*)

(*) La differenza di 2.644 milioni rispetto all'importo di convenzione (25.000 milioni) è coperta da stanziamento comunale come da delibera di giunta municipale n. 2329/94;

3) di approvare l'utilizzo delle economie I.V.A.

Roma, 20 novembre 1995

Il Presidente delegato: MASERA

Registrata alla Corte dei conti il 22 dicembre 1995
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 230

96A0102

DELIBERAZIONE 20 novembre 1995.

Approvazione delle variazioni alle opere di cui alla convenzione n. 29/90 relativa alla «realizzazione della strada turistica panoramica Roccaraso-Aremogna - II stralcio».

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 19 dicembre 1993, n. 488;

Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 493;

Vista la legge 7 aprile 1995, n. 104;

Vista la delibera CIPE del 22 novembre 1994, registrata alla Corte dei conti il 13 gennaio 1995, contenente la disciplina per l'approvazione delle variazioni progettuali alle opere finanziate ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera *c)* della legge n. 64/1986;

Vista la convenzione n. 29/90, stipulata in data 5 febbraio 1991 fra l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno ed il comune di Roccaraso;

Vista la richiesta del comune di Roccaraso di approvazione della perizia di variante, del relativo quadro economico e di aumento della voce «spese generali»;

Considerato che per quanto riguarda la voce «spese generali» non è stata idoneamente documentata la necessità di incremento delle spese stesse, tenuto anche conto della diminuzione della voce «lavori» alla quale le spese generali vanno direttamente correlate;

Visti i pareri espressi rispettivamente dal Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici il 14 settembre 1995 e dal Nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici il 22 agosto 1995;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

a) di approvare le variazioni, alle opere di cui alla convenzione n. 29/90, che di seguito si elencano:

installazione di reti parasassi a salvaguardia del transito dei veicoli in condizioni di sicurezza, nonché di «viminale a protezione dei pendii» per eliminare il fenomeno dello scivolamento a valle del terreno;

migliore canalizzazione del deflusso delle acque in corrispondenza dei punti di accumulo della neve;

potenziamento della segnaletica di preavviso nei punti iniziali e finali della strada, nonché installazione di ulteriori tratti di guard-rails in legno e di parapetti in pietra calcarea;

b) di approvare il seguente nuovo quadro economico derivante dall'approvazione della variante, con esclusione dell'aumento della voce «spese generali» per i motivi indicati in premessa (importi in milioni):

lavori	4.510 - 25,196 (*)
imprevisti	138
lievitazione prezzi	92
spese generali	203
I.V.A.	957
ribassi d'asta	125,196 (**)
Totale . . .	6.000

(*) Somme relative alla spesa per esecuzione dei lavori di pavimentazione dello svincolo con la s.s. 17 località Madonna della Portella, che vengono riportate alla voce ribassi d'asta.

(**) La voce «spese generali» è riportata a quella di convenzione, l'aumento richiesto dal comune viene così ripartito: 100 milioni a ribassi d'asta, 92 milioni a lievitazione prezzi, 6 milioni ad imprevisti.

Roma, 20 novembre 1995

Il Presidente delegato: MASERA

Registrata alla Corte dei conti il 22 dicembre 1995
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 231

96A0103

DELIBERAZIONE 20 novembre 1995.

Legge 23 gennaio 1992, n. 32. Utilizzabilità di fondi della deliberazione CIPE 11 ottobre 1994.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 gennaio 1992, n. 32, recante disposizioni in ordine alla ricostruzione nei territori di cui al testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76;

Vista la legge 23 dicembre 1993, n. 493, art. 2, comma 6;

Vista la delibera CIPE dell'11 ottobre 1994;

Vista la delibera CIPE 8 agosto 1995 con la quale venivano rese utilizzabili, nel limite del 50%, le somme indicate come «assegnazione netta» nella tabella 1 allegata alla delibera CIPE 11 ottobre 1994 subordinando l'utilizzabilità delle residue quote i completamento della elaborazione dei dati trasmessi dai comuni, in applicazione del punto 4 della medesima delibera 11 ottobre 1994, relativi alle risorse disponibili;

Tenuta presente l'attività istruttoria svolta successivamente alla precitata delibera 11 ottobre 1994, anche relativamente a comuni non compresi nella delibera medesima;

Vista la proposta del Ministero dei lavori pubblici trasmessa con nota n. 2576/Uff. Terr. del 20 novembre 1995;

Preso atto delle risultanze dell'elaborazione dei dati, allegati alla precitata proposta di assegnazione, dalle quali si evincono le risorse che ciascun comune ha dichiarato ancora giacenti e pertanto disponibili ai sensi dell'art. 2, comma 6, della legge n. 493/1993, nonché le esigenze rappresentate dai comuni medesimi per la copertura di interessi passivi maturati nei confronti degli istituti di credito a seguito della stipula delle convenzioni ai sensi della legge n. 41/1986 e per ineludibili pagamenti connessi con impegni assunti in relazione al terremoto;

Ritenuto che ai sensi delle normative vigenti e delle direttive CIPE i predetti elementi sono da tener presenti in sede di assegnazione dei fondi concorrendo le risorse disponibili a costituire il plafond utilizzabile da parte dei comuni per il raggiungimento degli obiettivi indicati al punto 2 della delibera CIPE 11 ottobre 1994;

Udita la relazione del Ministro dei lavori pubblici;

Delibera:

1. Le assegnazioni nette indicate nelle tabelle allegate alla delibera CIPE 11 ottobre 1994 sono sostituite da quelle riportate nelle tabelle allegate alla presente delibera.

2. Le predette assegnazioni nette sono comprensive delle quote già rese utilizzabili con delibera CIPE 8 agosto 1995.

3. I comuni, in aggiunta alle assegnazioni nette di cui alle allegate tabelle, sono autorizzati ad utilizzare le risorse disponibili di cui in premessa conformemente alle apposite comunicazioni del Ministero dei lavori pubblici.

4. Restano ferme e confermate le direttive contenute ai punti 2, 3, 5 e 7 della predetta delibera CIPE 11 ottobre 1994 ed al punto 3 della delibera CIPE 13 luglio 1993.

5. Entro il 30 giugno 1996 il Ministro dei lavori pubblici, sulla base dello stato di attuazione degli interventi finanziati, previe le necessarie verifiche, anche ai sensi della delibera CIPE 10 maggio 1995, proporrà al CIPE la destinazione dei residui fondi comunque disponibili.

Invita:

1. Il Ministro dei lavori pubblici a voler disporre di modo che il programma di intervento di competenza dei provveditorati alle opere pubbliche per la Campania e la Basilicata da realizzare con i fondi assegnati ai sensi del comma 4, lettera *b)*, dell'art. 2 della legge n. 32/1992 venga predisposto in modo tale che ogni comune colpito dall'evento sismico in argomento possa disporre di una chiesa, sia essa parrocchiale o no, che garantisca lo svolgimento delle funzioni religiose e della normale vita ed attività religiosa.

2. Le regioni Basilicata e Campania:

a) a tenere in considerazione, nell'emanazione della normativa regionale prevista dalla delibera CIPE 13 marzo 1995 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 27 maggio 1995, riguardante i «criteri generali per l'assegnazione degli alloggi e per la determinazione dei canoni», legge 5 agosto 1978, n. 457, art. 2, comma 2 — quanto dettato ai punti 3.8, 4.3 e 5 della citata deliberazione al fine di favorire la soluzione degli alloggiati in situazioni precarie o provvisorie a seguito degli eventi sismici in argomento;

b) ad effettuare un monitoraggio delle opere ritenute irrinunciabili e di primario interesse collettivo, avviate con le risorse finanziarie derivanti dalla legge n. 219/1981, non ultimabili con le disponibilità assegnate dal CIPE. Detto monitoraggio dovrà contenere l'indicazione, per ciascuna opera, dell'esatta ubicazione, finalizzazione, costo sostenuto, percentuale realizzata e necessità finanziarie per l'ultimazione.

Gli elementi così raccolti potranno essere portati — a fini programmatori — a conoscenza del Ministero del bilancio unitamente ai risultati di analogo monitoraggio riguardante le opere avviate e non ultimate finanziate con risorse diverse da quelle provenienti dalle leggi n. 219/1981 e n. 32/1992.

Roma, 20 novembre 1995

Il Presidente delegato: MASERA

Registrata alla Corte dei conti il 22 dicembre 1995
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 237

TABELLA 1/A

REGIONE CAMPANIA

PROVINCIA DI AVELLINO - COMUNI DISASTRATI

(milioni di lire)

COMUNE	assegnazione netta
AVELLINO	29.750
BISACCIA	10.000
CALABRITTO	13.500
CALITRI	8.800
CAPOSELE	5.900
CONZA DELLA CAMPANIA	1.300
LIONI	20.699
MORRA DE' SANCTIS	10.500
SALZA IRPINA	0
SAN MANGO SUL CALORE	8.974
SAN MICHELE DI SERINO	0
SANT'ANDREA DI CONZA	1.500
SANT'ANGELO DEI LOMBARDI	17.000
SENERCHIA	8.400
SOLOFRA	544
SORBO SERPICO	0
TEORA	5.429
TORELLA DEI LOMBARDI	1.805
TOTALE	144.101

PROVINCIA DI SALERNO - COMUNI DISASTRATI

(milioni di lire)

COMUNE	assegnazione netta
CAMPAGNA	20.000
CASTELNUOVO DI CONZA	11.500
COLLIANO	8.715

(milioni di lire)

COMUNE	assegnazione netta
LAVIANO	10.623
RICIGLIANO	7.287
ROMAGNANO AL MONTE	0
SALVITELLE	0
SAN GREGORIO MAGNO	9.000
SANTOMENNA	1.731
VALVA	10.000
TOTALE	78.856

REGIONE BASILICATA

PROVINCIA DI POTENZA - COMUNI DISASTRATI

(milioni di lire)

COMUNE	assegnazione netta
BALVANO	5.367
BELLA	9.353
BRIENZA	20.545
CASTELGRANDE	11.000
MURO LUCANO	13.115
PESCOPAGANO	2.843
POTENZA	26.000
RUVO DEL MONTE	3.500
VIETRI DI POTENZA	12.000
TOTALE	103.723

TABELLA 1/B

REGIONE CAMPANIA

PROVINCIA DI AVELLINO
COMUNI GRAVEMENTE DANNEGGIATI
(milioni di lire)

COMUNE	assegnazione netta
AIELLO DEL SABATO	2.800
ALTAVILLA IRPINA	8.314
ANDRETTA	6.582
AQUILONIA	10.000
ARIANO IRPINO	15.100
ATRIPALDA	10.800
AVELLA	6.300
BAGNOLI IRPINO	2.775
BAIANO	4.000
BONITO	1.560
CAIRANO	5.300
CANDIDA	935
CAPRIGLIA IRPINA	6.860
CARIFE	6.760
CASSANO IRPINO	2.080
CASTEL BARONIA	6.240
CASTELFRANCI	9.360
CASTELVETERE	5.660
CERVINARA	7.280
CESINALI	1.269
CHIANCHE	3.750
CHIUSANO DI SAN DOMENICO	7.757
CONTRADA	1.700
DOMICELLA	1.979
FLUMERI	2.400
FONTANAROSA	7.200
FORINO	3.300
FRIGENTO	4.200
GESUALDO	7.800
GRECI	7.000
GROTTAMINARDA	1.414
GROTTOLELLA	3.500
GUARDIA LOMBARDI	7.000
LACEDONIA	9.800
LAPIO	2.100
LAURO	3.120
LUOGOSANO	1.800
MANOCALZATI	3.600

(milioni di lire)

COMUNE	assegnazione netta
MARZANO DI NOLA	0
MELITO IRPINO	11.000
MERCOGLIANO	0
MIRABELLA ECLANO	3.200
MONTAGUTO	470
MONTECALVO IRPINO	8.500
MONTEFALCIONE	350
MONTEFORTE IRPINO	0
MONTEFREDANE	4.000
MONTEFUSCO	1.050
MONTELLA	10.400
MONTEMARANO	10.400
MONTEMILETTO	6.300
MONTEVERDE	825
MONTORO INFERIORE	4.160
MONTORO SUPERIORE	8.380
MOSCHIANO	1.900
MUGNANO DEL CARDINALE	8.200
NUSCO	7.325
OSPEDALETTO D'ALPINOLO	1.820
PAGO DEL VALLO LAURO	1.350
PAROLISE	550
PATERNOPOLI	10.000
PETRURO IRPINO	1.425
PIETRADEFUSI	5.000
PIETRASTORNINA	2.000
PRATA DI PRINCIPATO ULTRA	3.206
PRATOLA SERRA	4.900
QUINDICI	1.300
ROCCABASCERANA	10.000
ROCCA SAN FELICE	1.346
ROTONDI	0
SAN MARTINO VALLE CAUDINA	2.700
SAN NICOLA BARONIA	400
SAN POTITO ULTRA	1.600
SAN SOSSIO BARONIA	1.560
SANT'ANGELO ALL'ESCA	560
SANTA PAOLINA	2.400
SANTO STEFANO DEL SOLE	800
SAVIGNANO IRPINO	1.050
SCAMPITELLA	1.560
SERINO	7.573
SPERONE	2.200
STURNO	800
SUMMONTE	5.000

(milioni di lire)

COMUNE	assegnazione netta
TAURANO	1.000
TAURASI	1.000
TORRE LE NOCELLE	575
TORRIONI	2.400
TREVICO	900
TUFO	1.362
VALLATA	2.353
VENTICANO	3.200
VILLA MAINA	8.100
VILLANOVA DEL BATTISTA	1.910
VOLTURARA IRPINA	6.617
ZUNGOLI	2.264
TOTALE	389.125

PROVINCIA DI BENEVENTO
COMUNI GRAVEMENTE DANNEGGIATI

(milioni di lire)

COMUNE	assegnazione netta
AIROLA	2.300
AMOROSI	2.600
APICE	15.000
APOLLOSA	2.326
ARPAIA	3.894
ARPAISE	2.600
BENEVENTO	20.000
BONEA	2.500
BUCCIANO	0
BUONALBERGO	2.800
CALVI	4.300
CAMPOLI DEL MONTE TABURNO	4.143
CASALDUNI	0
CASTELPAGANO	0
CASTELVENERE	0
CAUTANO	4.917
CEPPALONI	7.200

(milioni di lire)

COMUNE	assegnazione netta
CERRETO SANNITA	6.691
CIRCELLO	2.048
DURAZZANO	0
FORCHIA	5.100
FRAGNETO L'ABATE	0
FRAGNETO MONFORTE	1.500
MELIZZANO	2.300
MOIANO	4.829
MOLINARA	0
MONTESARCHIO	4.200
PADULI	2.000
PAGO VEIANO	10.100
PANNARANO	5.000
PAOLISI	1.300
PAUPISI	7.576
PIETRELCINA	1.000
PONTE	4.500
PUGLIANELLO	1.500
SAN GIORGIO DEL SANNIO	8.000
SAN GIORGIO LA MOLARA	5.000
SAN LEUCIO DEL SANNIO	3.870
SAN LORENZELLO	726
SAN MARCO DEI CAVOTI	3.133
SAN MARTINO SANNITA	1.450
SAN NAZZARO	1.500
SAN NICOLA MANFREDI	7.500
SAN SALVATORE TELESINO	5.800
SANT'AGATA DE' GOTI	3.200
SANT'ANGELO A CUPOLO	4.000
SANT'ARCANGELO TRIMONTE	485
SOLOPACA	6.933
TOCCO CAUDIO	834
TOTALE	186.655

PROVINCIA DI CASERTA
COMUNI GRAVEMENTE DANNEGGIATI
(milioni di lire)

COMUNE	assegnazione netta
ARIENZO	5.950
AVERSA	5.130
CAPUA	2.900
MADDALONI	0
SAN FELICE A CANCELLO	5.500
SANTA MARIA A VICO	3.250
SANTA MARIA CAPUA VETERE	2.500
TEANO	1.000
TOTALE	26.230

PROVINCIA DI NAPOLI
COMUNI GRAVEMENTE DANNEGGIATI
(milioni di lire)

COMUNE	assegnazione netta
ACERRA	0
AGEROLA	860
BOSCOTRECASE	3.800
CASALNUOVO DI NAPOLI	0
CASOLA DI NAPOLI	500
CASTELLAMMARE DI STABIA	11.000
CICCIANO	8.200
COMIZIANO	2.000
ERCOLANO	0
GIUGLIANO IN CAMPANIA	1.550
GRAGNANO	2.200
LIVERI	0
MARIGLIANO	2.000
MASSA LUBRENSE	1.500
META	0
MONTE DI PROCIDA	0
NAPOLI	0
PALMA CAMPANIA	840
PIANO DI SORRENTO	800
PIMONTE	386

(milioni di lire)

COMUNE	assegnazione netta
PORTICI	0
POZZUOLI	0
ROCCARAINOLA	3.600
SAN PAOLO BEL SITO	550
SANT'ANTONIO ABATE	4.800
SAN VITALIANO	0
SAVIANO	1.150
TORRE ANNUNZIATA	0
TORRE DEL GRECO	3.918
VICO EQUENSE	0
VISCIANO	4.335
TOTALE	53.989

PROVINCIA DI SALERNO
COMUNI GRAVEMENTE DANNEGGIATI

(milioni di lire)

COMUNE	assegnazione netta
ACERNO	2.700
ANGRI	0
ATENA LUCANA	4.460
AULETTA	7.500
BARONISSI	4.000
BATTIPAGLIA	4.000
BELLIZZI	800
BRACIGLIANO	3.000
BUCCINO	50.000
CALVANICO	1.200
CASTEL SAN GIORGIO	3.800
CASTEL SAN LORENZO	4.500
CASTIGLIONE DEL GENOVESI	1.500
CAVA DE' TIRRENI	13.700
CONTURSI TERME	8.000
CORBARA	0
EBOLI	26.000
FISCIANO	3.600

(milioni di lire)

COMUNE	assegnazione netta
GIFFONI SEI CASALI	5.550
GIFFONI VALLE PIANA	3.000
MERCATO SAN SEVERINO	6.800
MINORI	0
MONTECORVINO PUGLIANO	5.708
MONTECORVINO ROVELLA	3.800
MONTESANO SULLA MARCELLANA	0
NOCERA INFERIORE	0
NOCERA SUPERIORE	7.528
OLEVANO SUL TUSCIANO	9.085
OLIVETO CITRA	14.000
PADULA	4.300
PAGANI	5.100
PALOMONTE	2.366
PELLEZZANO	3.000
PERTOSA	0
PETINA	1.500
POLLA	3.870
PONTECAGNANO FAIANO	2.000
POSTIGLIONE	0
ROCCAPIEMONTE	0
SACCO	4.500
SALA CONSILINA	6.000
SALERNO	46.192
SAN CIPRIANO PICENTINO	2.800
SAN PIETRO AL TANAGRO	0
SAN RUFO	3.910
SANT'ARSENIO	8.480
SANT'EGIDIO DEL MONTE ALBINO	2.280
SAPRI	0
SARNO	2.800
SASSANO	2.400
SCAFATI	2.200
SIANO	1.500
TEGGIANO	7.009
TRAMONTI	2.500
TOTALE	308.938

REGIONE BASILICATA

PROVINCIA DI MATERA
COMUNI GRAVEMENTE DANNEGGIATI
(milioni di lire)

COMUNE	assegnazione netta
ALIANO	5.000
FERRANDINA	6.500
GORGOGLIONE	1.200
GRASSANO	4.000
GROTTOLE	860
IRSINA	4.880
SALANDRA	6.985
STIGLIANO	2.000
TRICARICO	4.600
TOTALE	36.025

PROVINCIA DI POTENZA
COMUNI GRAVEMENTE DANNEGGIATI
(milioni di lire)

COMUNE	assegnazione netta
ABRIOLA	5.000
ALBANO DI LUCANIA	1.615
ANZI	7.300
ARMENTO	2.303
ATELLA	2.200
BANZI	2.100
BARILE	4.800
BRINDISI DI MONTAGNA	2.650
CALVELLO	5.900
CAMPOMAGGIORE	2.411
CASTELMEZZANO	7.000
CASTRONUOVO DI SANT'ANDREA	100
CORLETO PERTICARA	10.000
EPISCOPIA	800
FARDELLA	150
FILIANO	2.800
GALLICCHIO	2.392

(milioni di lire)

COMUNE	assegnazione netta
GINESTRA	800
GRUMENTO NOVA	2.000
GUARDIA PERTICARA	17.250
LAGONEGRO	1.050
LAURENZANA	9.567
MARSICO NUOVO	6.000
MARSICOVETERE	2.300
MASCHITO	238
MELFI	12.100
MOLITERNO	5.346
MONTEMURRO	1.744
PALAZZO SAN GERVASIO	600
PICERNO	8.400
PIETRAPERTOSA	3.725
RAPOLLA	3.200
RAPONE	0
RIONERO IN VULTURE	21.450
RIPACANDIDA	1.000
RUOTI	9.000
SAN CHIRICO NUOVO	3.000
SAN FELE	6.800
SAN PAOLO ALBANESE	23
SAN SEVERINO LUCANO	1.800
SANT'ANGELO LE FRATTE	2.770
SASSO DI CASTALDA	0
SATRIANO DI LUCANIA	4.850
SAVOIA DI LUCANIA	7.000
SPINOSO	600
TEANA	10.000
TERRANOVA DI POLLINO	1.395
TITO	11.000
TRAMUTOLA	6.240
TRECCHINA	3.500
VIGGIANO	5.000
TOTALE	229.269

TABELLA 1/C

REGIONE CAMPANIA

PROVINCIA DI AVELLINO - COMUNI DANNEGGIATI

(milioni di lire)

comune	assegnazione netta
QUADRELLE	2.500
SIRIGNANO	3.000
TOTALE	5.500

PROVINCIA DI BENEVENTO - COMUNI DANNEGGIATI

(milioni di lire)

comune	assegnazione netta
BASELICE	1.000
CAMPOLATTARO	700
CASTELFRANCO IN MISCANO	800
CASTELPOTO	2.509
CASTELVETERE IN VAL FORTORE	1.000
COLLE SANNITA	4.000
CUSANO MUTRI	1.000
DUGENTA	2.182
FAICCHIO	600
FOGLIANISE	3.500
FOIANO DI VAL FORTORE	1.500
FRASSO TELESINO	1.100
GUARDIA SANFRAMONDI	1.100
LIMATOLA	3.000
MONTEFALCONE DI VAL FORTORE	700
MORCONE	2.200
PESCO SANNITA	4.000
PONTELANDOLFO	700
REINO	1.500

(milioni di lire)

comune	assegnazione netta
SAN LORENZO MAGGIORE	800
SAN LUPO	0
SANTA CROCE DEL SANNIO	245
TELESE TERME	0
TORRECUSO	5.000
VITULANO	1.700
TOTALE	39.836

PROVINCIA DI CASERTA - COMUNI DANNEGGIATI

(milioni di lire)

comune	assegnazione netta
ALVIGNANO	3.500
BAIA E LATINA	1.000
BELLONA	1.500
CAIANIELLO	1.500
CAIAZZO	2.000
CALVI RISORTA	2.500
CAMIGLIANO	800
CAPODRISE	170
CASALUCE	500
CASERTA	3.335
CASTEL CAMPAGNANO	769
CASTEL DI SASSO	94
CASTEL MORRONE	83
CONCA DELLA CAMPANIA	250
FORMICOLA	1.100
FRANCOLISE	1.900
GALLUCCIO	550
GIANO VETUSTO	800
GIOIA SANNITICA	1.000
MARCIANISE	3.218
MARZANO APPIO	1.946
MIGNANO MONTE LUNGO	800
PASTORANO	354

(milioni di lire)

comune	assegnazione netta
PIANA DI MONTE VERNA	510
PIEDIMONTE MATESE	800
PIETRAMELARA	0
PIETRAVAIRANO	800
PIGNATARO MAGGIORE	500
PONTE LATONE	0
PRESENZANO	300
RECALE	197
RIARDO	202
ROCCAMONFINA	979
ROCCAROMANA	2.700
ROCCHETTA E CROCE	400
RUVIANO	240
SAN NICOLA LA STRADA	300
SAN PRISCO	200
SESSA AURUNCA	1.500
SPARANISE	1.710
TEVEROLA	72
VAIRANO PATENORA	300
VITULAZIO	800
TOTALE	42.179

PROVINCIA DI NAPOLI - COMUNI DANNEGGIATI

(milioni di lire)

comune	assegnazione netta
BOSCOREALE	300
BRUSCIANO	200
CAMPOSANO	1.300
CERCOLA	2.200
CIMITILE	2.000
FRATTAMINORE	600
MASSA DI SOMMA	600
NOLA	1.500

(milioni di lire)

comune	assegnazione netta
POMPEI	1.034
TRECASE	800
TUFINO	700
VOLLA	1.000
TOTALE	12.234

PROVINCIA DI SALERNO - COMUNI DANNEGGIATI

(milioni di lire)

comune	assegnazione netta
AQUARA	146
BELLOSGUARDO	150
BUONABITACOLO	2.800
CAGGIANO	2.343
CASALBUONO	0
CASALETTO SPARTANO	2.000
CASTELCIVITA	200
CONTRONE	0
CORLETO MONFORTE	250
FELITTO	0
FURORE	335
LAURINO	2.000
LAURITO	70
MONTE SAN GIACOMO	0
MORIGERATI	1.305
OTTATI	1.400
PERDIFUMO	0
PIAGGINE	1.158
PRIGNANO CILENTO	258
ROCCADASPIDE	3.000
SAN MARZANO SUL SARNO	1.750
SERRE	0
SESSA CILENTO	0
SICIGNANO DEGLI ALBURNI	0

(milioni di lire)

comune	assegnazione netta
TORRE ORSAIA	1.050
TORTORELLA	1.000
VALLE DELL'ANGELO	40
VIBONATI	0
VIETRI SUL MARE	0
TOTALE	21.255

REGIONE BASILICATA

PROVINCIA DI MATERA - COMUNI DANNEGGIATI

(milioni di lire)

comune	assegnazione netta
ACCETTURA	4.120
CALCIANO	800
CIRIGLIANO	320
COLOBRARO	684
GARAGUSO	600
MATERA	1.880
MONTESCAGLIOSO	2.600
OLIVETO LUCANO	520
ROTONDELLA	651
SAN MAURO FORTE	800
TURSI	556
TOTALE	13.531

PROVINCIA DI POTENZA - COMUNI DANNEGGIATI

(milioni di lire)

comune	assegnazione netta
AVIGLIANO	5.000
BARAGIANO	5.150
CALVERA	540
CANCELLARA	1.920
CARBONE	850
CASTELLUCCIO INFERIORE	1.425
CASTEL SARACENO	570
CHIAROMONTE	2.400
FORENZA	0
FRANCAVILLA SUL SINNI	1.320
GENZANO DI LUCANIA	1.700
LATRONICO	800
LAURIA	4.402
LAVELLO	900
MARATEA	2.500
OPPIDO LUCANO	3.000
PATERNO DI LUCANIA	1.000
PIETRAGALLA	7.493
PIGNOLA	2.760
RIVELLO	700
ROCCANOVA	300
ROTONDA	800
SAN CHIRICO RAPARO	1.048
SAN MARTINO D'AGRI	745
SANT'ARCANGELO	0
SARCONI	600
SENISE	400
TOLVE	800
TRIVIGNO	500
VAGLIO BASILICATA	1.000
VIGGIANELLO	460
TOTALE	51.083

REGIONE PUGLIA

PROVINCIA DI FOGGIA - COMUNI DANNEGGIATI

(milioni di lire)

comune	assegnazione netta
ACCADIA	3.000
ANZANO DI PUGLIA	9.000
ASCOLI SATRIANO	3.000
BOVINO	2.800
CANDELA	2.400
CASTELLUCCIO DEI SAURI	773
CELLE DI SAN VITO	450
DELICETO	3.690
FAETO	357
MONTELEONE DI PUGLIA	2.800
ORSARA DI PUGLIA	2.200
PANNI	1.000
ROCCHETTA SANT'ANTONIO	4.000
SANT'AGATA DI PUGLIA	800
TOTALE	36.270

96A0136

DELIBERAZIONE 20 novembre 1995.

Approvazione delle variazioni alle opere di cui alla convenzione n. 30/90 relativa alla «realizzazione dei lavori di sistemazione del litorale di ponente».

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 19 dicembre 1993, n. 488;

Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 493;

Vista la legge 7 aprile 1995, n. 104;

Vista la delibera CIPE del 22 novembre 1994, registrata alla Corte dei conti il 13 gennaio 1995, contenente la disciplina per l'approvazione delle variazioni progettuali alle opere finanziate ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera *c)* della legge n. 64/1986;

Vista la convenzione n. 30/90, stipulata in data 13 marzo 1991 fra l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno ed il comune di Bisceglie, regolante il finanziamento del progetto;

Visti i pareri espressi rispettivamente dal Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici il 31 agosto 1995 e dal Nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici il 6 luglio 1995;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

a) di approvare le variazioni, alle opere di cui alla convenzione n. 30/90, che di seguito si elencano:

nella zona «Carrara delle Monache» - «Paternostro», in un breve stretto del costone roccioso al limite ovest dell'area di consolidamento, la rimozione di elementi superficiali ed incoerenti della «molassa» calcarea e l'apposizione di reti di protezione, indispensabile per la fruibilità e la sicurezza del litorale;

nella zona del «Trullo Verde», la sistemazione ed illuminazione della rampa e dell'area a parcheggio sottoretrostante alla zona che, pur non contemplata dal progetto originario, appare indispensabile a seguito dell'esecuzione del previsto ampliamento della strada litoranea;

nella zona «Salsello», la creazione di una passeggiata pedonale lungo il margine esterno della strada, inserita nella fascia a scarpata naturale del costone e distinta dalla litoranea attraversata dagli autoveicoli; l'inserimento di un impianto di servizi igienici elementari, a servizio degli utenti della costa;

b) di approvare il seguente nuovo quadro economico (importi in milioni):

lavori:	
A.T.I.	16.816
La Quercia	123
imprevisti	20
lievitazione prezzi	—
spese generali	2.158
I.V.A.	3.321
ribassi d'asta	—
Totale	22.438

c) di concedere la proroga dei termini di convenzione di trecento giorni a decorrere dal 13 aprile 1995.

Roma, 20 novembre 1995

Il Presidente delegato: MASERA

Registrata alla Corte dei conti il 22 dicembre 1995
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 229

96A0104

DELIBERAZIONE 21 dicembre 1995.

Approvazione della relazione sull'attività dell'AIMA per il 1993.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610, concernente il riordino dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA);

Visto in particolare l'art. 1, quarto comma, della succitata legge n. 610/1982, in base al quale il CIPE deve approvare, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, entro il 30 aprile di ogni anno, la relazione annuale sull'attività svolta dall'AIMA, da trasmettere al Parlamento;

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 209, concernente nuove norme per la ristrutturazione e lo sviluppo del settore bieticolo-saccarifero;

Visto il decreto-legge 21 dicembre 1990, n. 391, convertito in legge 18 febbraio 1991, n. 48, recante il trasferimento all'AIMA della gestione delle risorse proprie della Comunità economica europea per il settore bieticolo-saccarifero già attribuita alla soppressa Cassa conguaglio zucchero;

Vista la nota n. 34161/1096 del 29 settembre 1995 con la quale il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali ha trasmesso la relazione sull'attività svolta dall'AIMA nell'anno 1993;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1995 con il quale il dott. Camillo De Fabritiis è stato nominato commissario straordinario di Governo dell'AIMA;

Vista la delibera n. 29 del 15 settembre 1995 con la quale il commissario di Governo ha approvato la relazione sull'attività dell'AIMA per il 1993;

Udita la relazione del Sottosegretario di Stato alle risorse agricole, alimentari e forestali;

Delibera:

È approvata, per il successivo inoltro al Parlamento, la relazione sull'attività svolta dall'AIMA nell'anno 1993.

L'AIMA, a partire dalla prossima relazione 1994, dovrà includere, nel documento da presentare al CIPE, uno specifico capitolo relativo allo stato di attuazione degli interventi nazionali approvati dal CIPE per l'anno di riferimento, con l'indicazione per singolo intervento delle risorse finanziarie originariamente disponibili, di quelle impiegate e di quelle eventualmente non utilizzate.

Roma, 21 dicembre 1995

Il Presidente delegato: MASERA

96A0135

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

DECRETO RETTORALE 14 dicembre 1995.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Perugia;

Visto il decreto rettorale n. 2468 del 30 ottobre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 novembre 1995, n. 274;

Riscontrata nello stesso l'errata trascrizione del monte ore da suddividere tra le aree didattiche del corso di specializzazione in «sanità animale, allevamento e produzioni zootecniche», dovuta ad inesatta trascrizione delle deliberazioni delle autorità accademiche;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato e modificato coni decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

All'art. 226, relativo alla scuola di specializzazione in «sanità animale, allevamento e produzioni zootecniche» prima dell'area 1 «igiene degli allevamenti», va corretto il monte ore da suddividere tra le aree didattiche portandolo da «100 ore» a «1.000 ore».

Il presente decreto viene inviato per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Perugia, 14 dicembre 1995

Il rettore

96A0108

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 25 novembre 1995, n. 501 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 277 del 27 novembre 1995), coordinato con la legge di conversione 5 gennaio 1996, n. 11 (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 3), recante: «Interventi per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi, nonché per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto».

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: «Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 29 marzo 1995, n. 92, 30 maggio 1995, n. 205, 28 luglio 1995, n. 311, e 26 settembre 1995, n. 402». I DD.LL. sopracitati, di contenuto pressoché analogo al presente decreto, non sono stati convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 124 del 30 maggio 1995, n. 176 del 29 luglio 1995, n. 226 del 27 settembre 1995 e n. 277 del 27 novembre 1995).

Art. 1.

Interventi per il settore dell'autotrasporto di cose per conto terzi

1. Per il secondo semestre dell'anno 1994 è concesso un credito d'imposta di lire 210 miliardi a favore delle imprese nazionali autorizzate all'esercizio dell'autotrasporto di cose per conto di terzi, nonché un contributo di lire 8 miliardi per le imprese di autotrasporto di Paesi membri dell'Unione europea, rapportato ai consumi di gasolio per autotrazione per i percorsi effettuati nel territorio italiano.

2. Per gli autotrasportatori italiani di merci per conto di terzi, iscritti all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, è adottato, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, apposito decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro delle finanze, allo scopo di consentire la concessione di un credito di imposta da valere ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e

dell'imposta sul valore aggiunto, nonché in sede di versamento delle ritenute alla fonte operate dai sostituti di imposta sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi da lavoro autonomo.

3. Il credito di imposta è concesso fino ad un massimo di cento veicoli per impresa.

4. Per gli autotrasportatori dei Paesi membri dell'Unione europea è adottato apposito decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro delle finanze, al fine di consentire la concessione di un contributo rapportato ai consumi di gasolio per autotrazione per i percorsi effettuati nel territorio italiano, nell'ammontare e con le modalità che saranno stabilite nello stesso decreto.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 218 miliardi per l'anno 1995, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando, per lire 27 miliardi, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro e, per lire 191 miliardi, l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

Riferimenti normativi:

— La legge n. 298/1974 reca: «Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasportatori di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada».

— Il comma 2 dell'art. 13 del D.L. n. 90/1990 (Disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di contenzioso tributario, nonché altre disposizioni urgenti) prevede che: «Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio di ciascun anno, è stabilito, sulla base delle autorizzazioni al trasporto merci per conto terzi in essere al 31 dicembre dell'anno precedente, l'ammontare del credito attribuibile per ciascun autoveicolo. Il credito di imposta non compete agli autoveicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3500 chilogrammi. Per l'anno 1990 il decreto deve essere emanato con effetto dalla stessa data di entrata in vigore del presente decreto».

Art. 2.

Interpretazione autentica della legge 8 agosto 1991, n. 264, e differimento dell'entrata in vigore del regolamento sul rilascio della patente di guida, nonché proroga della validità dei certificati di abilitazione professionale.

1. Sono escluse dal campo di applicazione della legge 8 agosto 1991, n. 264, come modificata dalla legge 4 gennaio 1994, n. 11, le attività di consulenza, per la circolazione dei mezzi destinati all'autotrasporto di cose per conto di terzi, svolte a titolo gratuito e ad esclusivo servizio delle imprese di autotrasporto rappresentate dalle associazioni di categoria degli autotrasportatori presenti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, nei comitati provinciali e aderenti alle associazioni nazionali presenti nel comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298.

1-bis. *Al comma 4, primo periodo, dell'articolo 1 della legge 4 gennaio 1994, n. 11, dopo le parole: «L'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto esercitata» sono inserite le seguenti: «direttamente dall'Automobile club d'Italia ovvero».*

2. È differito al 1° ottobre 1995 il termine previsto dall'articolo 16, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1994, n. 575, che ha emanato il regolamento recante la disciplina dei procedimenti per il rilascio e la duplicazione della patente di guida di veicoli.

3. I provvedimenti di sospensione e di revoca della patente di guida, conseguenti alla perdita dei requisiti fisici e psichici, previsti, rispettivamente, all'articolo 129, comma 2, e all'articolo 130 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono adottati dal prefetto anche successivamente al 30 settembre 1995, qualora la relativa certificazione sanitaria sia stata rilasciata anteriormente al 1° ottobre 1995.

4. È prorogata al 31 dicembre 1997 la validità dei certificati di abilitazione professionale di cui all'articolo 126, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ed all'articolo 313, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, *fermo restando che il certificato di abilitazione professionale deve essere rinnovato contestualmente alla scadenza della patente di guida dei veicoli.*

Riferimenti normativi:

— La legge n. 264/1991 reca: «Disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto».

— Per la legge n. 298/1974 si veda in nota all'art. 1.

— Si trascrive il testo del comma 4 dell'art. 1 della legge n. 11/1994 (Adeguamento della disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e della certificazione per conto di terzi), come sopra modificato: «4. L'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto esercitata *direttamente dall'Automobile club d'Italia ovvero* dagli uffici in regime di concessione o di convenzionamento con gli automobile club istituiti successivamente alla data del 5 settembre 1995 è soggetta all'autorizzazione prevista dalla citata legge n. 264 del 1991. L'autorizzazione è rilasciata dalla provincia, nel rispetto del programma provinciale delle autorizzazioni di cui all'art. 2, comma 3, della citata legge n. 264 del 1991, su richiesta dell'automobile club competente, direttamente a tale ente in relazione agli uffici dello stesso specificamente indicati nella richiesta, purché i soggetti designati quali titolari degli uffici stessi siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3 della citata legge n. 264 del 1991, nonché dell'attestato di idoneità professionale di cui all'art. 5 della stessa legge. All'automobile club competente si applica l'art. 9 della citata legge n. 264 del 1991».

— Il D.P.R. n. 575/1994 approva il regolamento recante la disciplina dei procedimenti per il rilascio e la duplicazione della patente di guida di veicoli. Il comma 1 dell'art. 16 di detto regolamento prevede che lo stesso entri in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 240 del 13 ottobre 1994.

— Il testo degli articoli 126, comma 4, 129, comma 2, e 130 del codice della strada, approvato con D.Lgs. n. 285/1992, è il seguente:

«Art. 126 *(Durata e conferma della validità della patente di guida)*, comma 4. — L'accertamento dei requisiti previsti dall'art. 119, comma 1, per la guida dei motoveicoli e degli autoveicoli di cui all'art. 116, comma 8, deve essere effettuato ogni due anni. Detto accertamento biennale dovrà effettuarsi anche nei confronti di coloro che abbiano superato i sessantacinque anni di età ed abbiano titolo a guidare autocarri di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, autotreni ed autoarticolati, adibiti a trasporto di cose, la cui massa complessiva a pieno carico non sia superiore a 20 t, e macchine operatrici».

«Art. 129 *(Sospensione della patente di guida)*, comma 2. — La patente di guida è sospesa a tempo indeterminato qualora, in sede di accertamento sanitario per la conferma di validità o per la revisione

disposta ai sensi dell'art. 128, risulti la temporanea perdita dei requisiti fisici e psichici di cui all'art. 119. In tal caso la patente è sospesa fintanto che l'interessato non produca la certificazione della commissione medica locale attestante il recupero dei prescritti requisiti psichici e fisici».

«Art. 130 [come modificato dall'art. 11 del D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575] (Revoca della patente di guida). — 1. *La patente di guida è revocata dai competenti uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C.:*

a) *quando il titolare non sia in possesso, con carattere permanente, dei requisiti fisici e psichici prescritti;*

b) *quando il titolare, sottoposto alla revisione ai sensi dell'art. 128, risulti non più idoneo;*

c) *quando il titolare abbia ottenuto la sostituzione della propria patente con altra rilasciata da uno Stato estero.*

2. Allorché siano cessati i motivi che hanno determinato il provvedimento di revoca della patente di guida, l'interessato può direttamente conseguire, per esame e con i requisiti psichici e fisici previsti per la conferma di validità, una patente di guida di categoria non superiore a quella della patente revocata, senza che siano operanti i criteri di propedeuticità previsti dall'art. 116 per il conseguimento delle patenti delle categorie C, D ed E. Le limitazioni di cui all'art. 117 si applicano con riferimento alla data di rilascio della patente revocata».

— Il comma 4 dell'art. 313 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, approvato con D.P.R. n 495/1992, prevede che: «I certificati di abilitazione professionale, rilasciati in base al decreto del Ministro dei trasporti 3 maggio 1974, n. 2512, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica 18 maggio 1974, n. 129, conservano la loro validità per un biennio a decorrere dalla data di entrata in vigore del codice, salvo la scadenza di validità della patente di guida prima di tale data. In tal caso il titolare dovrà richiedere la sostituzione del certificato con uno dei tipi previsti dal presente regolamento».

Art. 3.

Proroga della legge 5 febbraio 1992, n. 68

1. L'efficacia delle disposizioni contenute nella legge 5 febbraio 1992, n. 68, è prorogata al 31 dicembre 1997.

2. Al maggior onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a complessive lire 74 miliardi, si provvede, quanto a lire 33 miliardi per il 1996 ed a lire 41 miliardi per il 1997, mediante utilizzo delle proiezioni per gli stessi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

Riferimenti normativi:

— La legge n. 68/1992 reca norme sulla ristrutturazione dell'autotrasporto di cose per conto di terzi. L'art. 13 di detta legge aveva stabilito, fatti salvi i termini più brevi previsti da specifiche disposizioni, che i benefici di cui alla medesima legge fossero concessi limitatamente al triennio 1992-1994.

Art. 4.

Pensionamento anticipato del personale autoferrotranviario

1. Al fine di favorire il processo di riorganizzazione e risanamento del settore del pubblico trasporto, le aziende appartenenti a tale settore predispongono, per il triennio 1995-1997, d'intesa con le organizzazioni sindacali territoriali di categoria, programmi di pensionamento anticipato di anzianità e di vecchiaia, tenendo conto delle domande a tal fine presentate dal proprio personale risultante dipendente al 31 dicembre 1994, sulla base della anzianità contributiva maturata a tale data nel Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, ovvero dell'età anagrafica con una maggiorazione, ai fini del conseguimento del diritto alle predette prestazioni, in misura non superiore a sette anni. Tale maggiorazione non potrà, in ogni caso, essere superiore al periodo compreso tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quella del conseguimento del requisito di età pensionabile previsto dalle norme del Fondo e in vigore al momento della presentazione della domanda.

2. Le domande di pensionamento anticipato sono irrevocabili e devono essere state presentate alle aziende di appartenenza dai lavoratori interessati, in possesso dei requisiti di cui al comma 1, entro il 29 giugno 1995. I programmi, che definiscono, sulla base dei requisiti di cui al comma 1, le graduatorie per l'accesso al pensionamento anticipato, sono predisposti tenendo conto della quota delle disponibilità di cui al comma 7, che è assegnata a ciascuna azienda, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in funzione del rapporto tra la consistenza numerica del personale in servizio al 31 dicembre 1994 ed il totale degli iscritti al Fondo alla medesima data e sono inviati al Ministero dei trasporti e della navigazione entro il 30 settembre 1995. Per il triennio le aziende possono effettuare assunzioni per le posizioni lavorative rese libere dal programma di prepensionamento esclusivamente per specifiche esigenze organizzative di servizio e di esercizio, a seguito di presentazione di apposita e idonea documentazione agli organi vigilanti e previa autorizzazione da parte degli stessi.

3. In caso di effettive eccedenze strutturali, accertate tramite accordo intervenuto con le organizzazioni sindacali territoriali di categoria entro il 31 luglio 1995, le aziende possono presentare nel periodo compreso tra la predetta data e il 31 agosto 1995 programmi di prepensionamento, anche con riferimento a distinti gruppi di lavoratori eccedentari. Nel caso in cui sia necessario ai fini del completamento del programma di gestione delle eccedenze strutturali, i programmi di prepensionamento possono riguardare anche lavoratori che raggiungano i requisiti di anzianità contributiva computando, oltre all'anzianità di cui al comma 1, quella maturata presso altre forme previdenziali. Per questi ultimi lavoratori la domanda di cui al comma 2 deve essere presentata entro il 15 settembre 1995 e la predetta anzianità rileva ai soli fini della maturazione del diritto al pensionamento anticipato a carico del Fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto. I programmi di prepensionamento di cui al presente comma sono approvati con appositi decreti del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, nei quali è disposta, per ciascuna azienda interessata, l'utilizzazione anticipata della quota di risorse di cui al comma 2. Le predette aziende per il triennio 1995-1997 non potranno procedere ad assunzioni per le posizioni lavorative rese libere dai programmi di prepensionamento.

4. I programmi di cui ai commi 1 e 2 sono approvati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro. Con il predetto decreto, al fine di assicurare per il triennio 1995-1997 l'eliminazione degli esuberi strutturali sarà disposta, in favore delle aziende di cui al comma 3, l'utilizzazione delle risorse eventualmente non impegnate in relazione al numero dei soggetti selezionati per il pensionamento anticipato. In caso di mancanza o di insufficienza di tali risorse, con il medesimo decreto i programmi di cui ai commi 1 e 2 saranno rimodulati con criteri di proporzionalità, previa verifica con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro del settore. Per i pensionamenti anticipati realizzati con riferimento alle predette risorse aggiuntive il contributo di cui al comma 5 a carico delle aziende di cui al comma 3 è elevato al 25 per cento.

5. Agli enti proprietari è fatto carico, per ciascun dipendente che abbia fruito del pensionamento anticipato, di un contributo pari al 20 per cento degli oneri complessivi derivanti dall'anticipazione della pensione medesima, fermo restando quanto disposto al comma 4.

6. Ai fini dell'applicazione del presente articolo sono confermati le fasi procedurali ed i provvedimenti posti in essere nel periodo intercorrente tra il 31 maggio 1995 e la data di entrata in vigore del presente decreto.

7. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 300 miliardi per l'anno 1995, di lire 274 miliardi per l'anno 1996 e di lire 265 miliardi per l'anno 1997. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. Le somme non impegnate in ciascun esercizio lo saranno in quello successivo. Gli oneri a carico dei bilanci aziendali derivanti dai contributi previsti nel presente articolo non concorrono alla determinazione del rapporto tra proventi e costi di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204.

8. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente decreto.

Riferimenti normativi:

— Il D.L. n. 98/1995 reca: «Interventi urgenti in materia di trasporti». Si trascrive il testo dei relativi articoli 1 e 2:

«Art. 1 (*Misure urgenti nel settore del trasporto pubblico locale*). — 1. Al fine di contribuire al risanamento e allo sviluppo dei trasporti pubblici locali di competenza regionale, le regioni e gli enti locali, in qualità di enti concedenti, definiscono, anche mediante apposite conferenze di servizi promosse dalle regioni, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, piani finanziari per il riassorbimento dei disavanzi di esercizio riferiti al periodo dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1993 che non risultino coperti con i contributi di cui al Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private e con i contributi di cui all'art. 1, commi 1 e 4-*quater*, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 485, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 32, nonché con i contributi di cui ai decreti-legge 15 giugno 1990, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 226, e 23 gennaio 1991, n. 24, convertito dalla legge 21 marzo 1991, n. 97. L'autorizzazione ad assumere mutui di cui all'art. 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 485 del 1992 è applicabile alla copertura dei disavanzi di esercizio relativi agli anni 1992 e 1993.

2. Lo Stato concorre alla copertura dei disavanzi di cui al comma 1 con un contributo decennale complessivo di lire 660 miliardi annui. Il contributo viene erogato agli enti locali e alle aziende aventi diritto tramite le regioni a statuto ordinario una volta completate le procedure di cui ai commi 6, 7 e 8, in base alle aliquote di riparto del Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende per il 1993, entro tre mesi dall'avvenuta erogazione da parte dello Stato.

3. Il contributo di cui al comma 2 è assegnato a ciascuna regione dal Ministro dei trasporti e della navigazione e non potrà comunque risultare superiore al 60 per cento dell'ammontare complessivo dei disavanzi di cui al comma 1, come rideterminati secondo i criteri di cui al comma 5. Le regioni a loro volta assegnano il contributo entro tre mesi dal ricevimento.

4. Alle regioni Lazio e Campania è altresì corrisposto un contributo decennale complessivo rispettivamente di lire 48 miliardi e di lire 22 miliardi annue per la copertura dei relativi disavanzi di cui al comma 1. Si applicano le disposizioni di cui al comma 5.

5. Ai soli fini dell'attribuzione del contributo di cui al comma 2, i disavanzi di cui al comma 1, risultanti dai conti consuntivi dei servizi pubblici debitamente approvati, ovvero dai bilanci delle imprese private redatti ed approvati ai sensi del libro V, titolo V, capo V, sezione IX, del codice civile, sono rideterminati in conformità ai criteri adottati per l'applicazione del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 833, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1987, n. 18, con particolare riferimento a quelli concernenti gli ammortamenti, gli accantonamenti per il trattamento di fine rapporto e lo scorporo, per le aziende miste, dei dati gestionali afferenti a servizi diversi da quelli del trasporto pubblico locale. Per le aziende non dotate per legge di organo di controllo interno, uno o più soggetti in possesso dei requisiti per l'iscrizione al registro di cui all'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, nominati dalle regioni esprimono un giudizio professionale sull'attendibilità dei dati così rideterminati.

6. Ai fini della erogazione del contributo di cui al comma 2, le regioni trasmettono al Ministero dei trasporti e della navigazione apposita certificazione da cui risulti l'ammontare dei disavanzi di cui al comma 1. Le modalità per la struttura, la redazione e la presentazione delle certificazioni sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le regioni trasmettono la certificazione entro tre mesi dall'emanazione del suddetto decreto. Decorso il predetto termine, il contributo viene ripartito tra le sole regioni adempienti.

7. In attesa della trasmissione della certificazione di cui al comma 6, il Ministro dei trasporti e della navigazione, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, eroga alle regioni un acconto del contributo di cui al comma 2, per l'ammontare complessivo di lire 330 miliardi, in base alle aliquote di riparto del Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private per il 1993, salvo conguaglio.

8. Il contributo è erogato a condizione che il piano di riassorbimento dei disavanzi di cui al comma 1 risulti approvato dalla regione o dall'ente locale, in qualità di enti concedenti, secondo le rispettive competenze. In ogni caso, il contributo è sospeso qualora entro il 31 dicembre 1997 gli enti proprietari non abbiano provveduto alla copertura dei disavanzi risultanti dai piani di riassorbimento approvati. A tal fine non possono essere utilizzate plusvalenze che non derivino da effettive alienazioni di cespiti a terzi.

9. Per le aziende di trasporto pubblico locale che entro il 31 dicembre 1995 non abbiano conseguito un miglioramento del rapporto tra i proventi e i costi rispetto a quello relativo al 1993, di almeno il 20 per cento della differenza percentuale mancante al raggiungimento del 35 per cento, le regioni dispongono, per gli anni 1996 e 1997, il recupero dei contributi di cui al comma 2 già anticipati con le operazioni di mutuo, nei limiti di un decimo per ciascun anno.

10. Qualora al 31 dicembre 1997 sia definitivamente accertato il mancato conseguimento del miglioramento del rapporto tra i proventi ed i costi di esercizio nella misura prevista al comma 9, le regioni dispongono il recupero di tutti i contributi di cui al comma 2 già anticipati con le operazioni di mutuo ed il relativo importo è utilizzato dalle regioni interessate per favorire l'adozione di interventi diretti ad aumentare l'efficienza del trasporto pubblico locale. Il diritto

all'erogazione del contributo di cui al comma 2 viene comunque meno qualora alla data del 31 dicembre 1995 il rapporto tra i proventi ed i costi di esercizio sia inferiore al 15 per cento.

11. A garanzia del recupero delle somme di cui ai commi 9 e 10, le regioni possono rivalersi sulle aziende.

12. Ai fini del presente decreto non sono da considerare inclusi nei costi i maggiori oneri gravanti sulle aziende operanti nelle regioni Abruzzo e Molise in ragione dell'esclusione operata dall'art. 1 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 5 agosto 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 20 agosto 1994.

13. A decorrere dall'anno 1997 le aziende di cui al comma 9 devono conseguire un miglioramento annuale del rapporto anzidetto di almeno due punti percentuali fino al raggiungimento del livello del 35 per cento.

14. Nei limiti e con i criteri stabiliti dal presente articolo il concorso dello Stato opera anche nei confronti delle regioni e degli enti locali che hanno già dato copertura, anche parziale, ai disavanzi di cui al comma 1.

15. Alle regioni a statuto speciale è corrisposto un contributo straordinario decennale complessivo di lire 20 miliardi annue quale concorso dello Stato alla copertura dei disavanzi di esercizio, riferiti al periodo dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1989, delle aziende di trasporto pubbliche e private che esercitano il trasporto pubblico locale nei rispettivi territori. Il contributo è ripartito in proporzione alle aliquote di riparto del Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private per il 1989. Ai fini dell'attribuzione del contributo si applicano le disposizioni di cui al comma 5».

«Art. 2 *(Misure urgenti in materia di trasporti di competenza statale)*. — 1. Al fine di contribuire al risanamento e allo sviluppo dei trasporti locali ad impianti fissi di competenza statale esercitati in regime di concessione o in gestione governativa, il Ministro dei trasporti e della navigazione definisce con decreto da emanarsi di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le regioni interessate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, piani finanziari per il riassorbimento dei disavanzi di esercizio rilevati al 31 dicembre 1993.

2. Sulla base dei piani di cui al comma 1, le aziende esercenti servizi ferroviari in regime di concessione o in gestione governativa, ad esclusione delle Ferrovie dello Stato S.p.a., sono autorizzate a contrarre mutui decennali per la copertura dei disavanzi di esercizio di cui al comma 1. I relativi oneri di ammortamento per capitale ed interessi sono a carico del bilancio dello Stato nel limite complessivo di lire 150 miliardi annue. Con decreto del Ministro del tesoro, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti le procedure, i criteri e le condizioni per la contrazione dei predetti mutui.

3. I proventi delle aziende esercenti i servizi di cui al comma 1 non possono essere inferiori, nell'anno 1995, al 35 per cento dei costi del trasporto. Le aziende devono comunque conseguire entro il 31 dicembre 1995 un miglioramento del rapporto tra i proventi e i costi del trasporto, rispetto a quello relativo al 1993, di almeno il 20 per cento della differenza percentuale mancante al raggiungimento del 35 per cento e comunque tale per cui il suddetto rapporto sia almeno pari al 15 per cento.

4. Per le aziende per le quali sia accertato il mancato conseguimento del miglioramento del rapporto tra i proventi e i costi del trasporto di cui al comma 3, è sospesa l'erogazione delle risorse finanziarie di cui al comma 2. La sospensione può valere per un massimo di due anni. Qualora al termine di detto periodo sia accertato il mancato conseguimento del miglioramento del rapporto tra i proventi e i costi del trasporto, le aziende perdono il diritto alle risorse finanziarie che in tale caso sono utilizzate per consentire l'adozione di interventi diretti ad aumentare l'efficienza delle aziende stesse.

5. A decorrere dall'anno 1997 le aziende di cui al comma 2 devono conseguire un miglioramento annuale del rapporto tra i proventi e i costi del trasporto di almeno due punti percentuali fino al raggiungimento del 35 per cento.

6. All'onere derivante dall'attuazione dell'art. 1, commi 2, 4 e 15, del comma 2 del presente articolo, pari a lire 900 miliardi annue a decorrere dal 1995, si provvede, quanto a lire 810 miliardi, rispettivamente per lire 660 miliardi e per lire 150 miliardi, a carico degli stanziamenti iscritti ai capitoli 1668 e 1669 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno 1995, e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi; quanto a lire 90 miliardi, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al citato capitolo 1669, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa».

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

96A0160

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

CIRCOLARE 4 gennaio 1996, n. 1.

Cessazione degli adempimenti applicativi della legge 21 dicembre 1961, n. 1527, in attuazione degli obblighi comunitari derivanti dal regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio del 22 settembre 1966.

Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato

A tutte le regioni - assessorati per l'agricoltura

All'A.I.M.A.

Alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Firenze

All'Agecontrol S.p.a.

Alla Confederazione nazionale coltivatori diretti - Coldiretti

Alla Confederazione generale dell'agricoltura italiana - Confagricoltura

Alla Confederazione italiana agricoltori - CIA

Al Coordinamento organizzazioni agricole italiane - Coopagri

All'Associazione italiana dell'industria olearia - Assitol

All'Unione nazionale frantoiani oleari

Con la legge 21 dicembre 1961, n. 1527, sono stati fissati i criteri per la determinazione dei prezzi delle sanse vergini d'oliva;

Il Consiglio della Comunità economica europea, con regolamento n. 136/66/CEE del 22 settembre 1966 ha istituito un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi;

La Commissione U.E., con parere motivato del 24 marzo 1995, ha dichiarato che la fissazione dei prezzi minimi delle sanse vergini di oliva, comprese nell'Organizzazione comune dei mercati nel settore delle materie grasse vegetali, è contraria all'ordinamento comunitario ed in particolare al regolamento 136/66/CEE soprarichiamato ed ha successivamente aperto nei confronti dell'Italia un procedimento contenzioso innanzi alla Corte di giustizia di Lussemburgo;

Peraltro anche la Corte costituzionale con varie sentenze, fra cui la n. 170/84, la n. 113/85 e la n. 389/89, ha sancito il principio del primato del diritto comunitario sull'ordinamento nazionale ed il conseguente obbligo da parte dei giudici e dei pubblici ammministratori di applicare la norma comunitaria, disapplicando ogni disposizione nazionale in contrasto con essa;

Ne consegue che non si può ulteriormente dare corso all'applicazione della summenzionata legge n. 1527/1961 secondo quanto disposto dalla circolare 24 febbraio 1995, n. 2, concernente «Disposizioni attuative dell'art. 5, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, concernente nuove attribuzioni al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali in materia di determinazioni dei prezzi minimi delle sanse di oliva» (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 70 del 24 maggio 1995), e dalla circolare 13 ottobre 1995, n. 3, concernente «Criteri per la determinazione dei prezzi delle sanse vergini di oliva della campagna 95-96» (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 13 novembre 1995).

Pertanto, alla luce delle considerazioni innanzi svolte, si dispone che le circolari n. 2/1995 e n. 3/1995 sopra specificate sono abrogate con conseguente cessazione di ogni attività applicativa della legge 21 dicembre 1961, n. 1527.

Il Ministro: LUCHETTI

96A0141

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione del Parlamento in seduta comune

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica sono convocati, in quattordicesima seduta comune, mercoledì 17 gennaio 1996, alle ore quindici, con il seguente

Ordine del giorno:

Votazioni per l'elezione di tre giudici della Corte costituzionale e votazioni per la formazione dell'elenco previsto dall'art. 135, settimo comma, della Costituzione, per i giudizi di accusa innanzi alla Corte costituzionale.

96A0205

Convocazione

La Camera dei deputati è convocata in 312ª seduta pubblica per mercoledì 17 gennaio 1996, alle ore dieci, con il seguente

Ordine del giorno:

Seguito esame del disegno di legge A.C. n. 1882-B recante: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994».

Esame dei disegni di legge di ratifica: A.C. numeri 2651, 2652, 2681, 2682, 2788, 2867, 2678, 2893, 2894, 2907, 3125 e 3459.

Esame del disegno di legge A.C. n. 3342 recante: «Proroga del termine per l'esercizio della delega in materia di adeguamento alle prescrizioni dell'accordo Uruguay Round sui diritti di priorità industriale».

96A0206

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 13 novembre 1995, n. 471, recante: «Differimento del termine di applicazione stabilito dall'articolo 57, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche, in materia di attribuzione temporanea di mansioni superiori».

Il decreto-legge 13 novembre 1995, n. 471, recante: «Differimento del termine di applicazione stabilito dall'articolo 57, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche, in materia di attribuzione temporanea di mansioni superiori» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 265 del 13 novembre 1995.

96A0161

Cessazione di notai dall'esercizio

Con decreto ministeriale 6 dicembre 1995, vistato dalla Ragioneria centrale, il 15 dicembre 1995, i sottoindicati notai sono stati dispensati dall'ufficio per limiti di età, con effetto dalla data a fianco di ciascuno di essi indicata in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953:

Dell'Arte Sebastiano, residente nel comune di Collegno, distretto notarile di Torino, dal 1° gennaio 1996;

De Rosa Alberico, residente nel comune di Cosenza, dal 1° gennaio 1996;

Sinisi Gian Raffaele, residente nel comune di Savona, dall'11 gennaio 1996;

Gazzolo Giuseppe, residente nel comune di Genova, dal 13 gennaio 1996;

Stanizzi Gregorio, residente nel comune di Catanzaro, dal 14 gennaio 1996;

Vanacore Francesco, residente nel comune di Meta, distretto notarile di Napoli, dal 27 gennaio 1996;

Froio Pantaleo, residente nel comune di Prato, distretto notarile di Firenze, dal 13 febbraio 1996;

Belsito Aladino, residente nel comune di Gattinara, distretto notarile di Novara, dal 15 febbraio 1996;

Sciello Giacomo, residente nel comune di Genova, dal 16 febbraio 1996;

Munari Rolando, residente nel comune di Rovereto, distretto notarile di Trento, dal 20 febbraio 1996;

Sergiacomi Enzo, residente nel comune di Gualdo Tadino, distretto notarile di Perugia, dal 10 marzo 1996;

De Bellis Libero, residente nel comune di Potenza, dall'11 marzo 1996;

Gentile Nicolò, residente nel comune di Campobello di Mazara, distretto notarile di Trapani, dal 15 marzo 1996;

Degioannini Carlo, residente nel comune di Bra, distretto notarile di Cuneo, dal 16 marzo 1996;

Pasolini Italo, residente nel comune di Napoli, dal 28 marzo 1996;

Incoronato Gennaro, residente nel comune di Napoli, dal 4 aprile 1996;

Pongelli Franco, residente nel comune di Orvieto, distretto notarile di Terni, dal 7 aprile 1996;

Girolami Pietro, residente nel comune di Roma, dal 15 aprile 1996;

Carusi Vito, residente nel comune di Bari, dal 23 aprile 1996;

Calabrese Carlo, residente nel comune di Scafati, distretto notarile di Salerno, dal 29 aprile 1996.

96A0181

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Nomina di un commissario unico nelle procedure di amministrazione straordinaria delle S.p.a. Cavarzere produzioni industriali, Società saccarifera del Rendina, Società italiana per l'industria degli zuccheri, Finanziaria industriale veneta e della S.r.l. Pagana.

Con decreto 5 gennaio 1996 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, il collegio commissariale delle S.p.a. Cavarzere produzioni industriali, Società saccarifera del Rendina, Società italiana per l'industria degli zuccheri, Finanziaria industriale veneta e della S.r.l. Pagana in amministrazione straordinaria, composto dai signori dott. Fernando Bisaglia, avv. Paolo Trentinaglia e dott. Roberto Tomasetti, è stato sostituito — a seguito delle dimissioni del dott. Roberto Tomasetti e dell'avv. Paolo Trentinaglia — da un commissario unico, nella persona del dott. Fernando Bisaglia.

96A0132

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano

È autorizzata l'immissione in commercio delle seguenti specialità medicinali con le specificazioni di seguito indicate:

Decreto A.I.C. n. 903/1995 del 29 dicembre 1995

Specialità medicinale COMBIVENT nella forma e confezioni: aerosol dosato 5 ml (100 erogazioni) e aerosol dosato 10 ml (200 erogazioni), alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Firenze, via Pellicceria n. 10 - codice fiscale n. 00421210485.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopra indicata sono effettuati sia dalla società titolare dell'A.I.C., nello stabilimento consortile sito in Reggello (Firenze), sia dalla società Boehringer Ingelheim France, nello stabilimento sito in Reims (France), 12, rue André Huet.

Confezioni autorizzate: numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

aerosol dosato bomboletta 5 ml pari a 100 erogazioni:
A.I.C. n. 029229010 (in base 10) 0VVZYL (in base 32);
classe: C;

aerosol dosato bomboletta 10 ml pari a 200 erogazioni:
A.I.C. n. 029229022 (in base 10) 0VVZYY (in base 32);
classe: C.

Composizione: 100 ml contengono: principio attivo: ipratropio bromuro monoidrato 42 mg; salbutamolo solfato 240 mg; una erogazione contiene: ipratropio bromuro 21 µg (pari a 20 µg di ipratropio bromuro anidro); salbutamolo solfato 120 µg; eccipienti: diclorodifluorometano, diclorotetrafluoroetano, monofluorotricloro-metano, lecitina di soia (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento del broncospasmo associato ad affezioni broncopolmonari di tipo cronico ostruttivo in pazienti che richiedono più di un singolo broncodilatatore.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto A.I.C. n. 904/1995 del 29 dicembre 1995

Specialità medicinale ZITROMAX NIPIO nella forma: flacone polvere per sospensione orale 600 mg, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Pfizer italiana S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Latina, strada statale 156, km 50, codice fiscale n. 00192900595.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopra indicata sono effettuati dalla società titolare dell'A.I C., nello stabilimento sito in Latina, strada statale 156, km 50.

Confezioni autorizzate: numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

flacone polvere sospensione orale 600 mg:
A.I.C. n. 027860055 (in base 10) 0UL72R (in base 32);
classe: A;
prezzo L. 13.400 ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, convertito nella legge 20 novembre 1995, n. 490, in attesa della determinazione dei prezzi sulla base delle deliberazioni del CIPE 25 febbraio 1994, 16 marzo 1994, 13 aprile 1994 e 22 novembre 1994, sui criteri per la fissazione del prezzo medio europeo di acquisto delle specialità medicinali.

Composizione: 100 grammi di polvere contengono: principio attivo: azitromicina base 4,78 g; eccipienti: sodio fosfato tribasico anidro, idrossipropilcellulosa, gomma xantana, aroma di ciliegia, crema di vaniglia, aroma di banana, saccarosio (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento delle infezioni causate da germi sensibili a Zitromax Nipio (azitromicina): infezioni delle alte vie respiratorie (incluse otiti medie, sinusiti, tonsilliti e faringiti), infezioni delle basse vie respiratorie (incluse bronchiti e polmoniti), infezioni odontostomatologiche, infezioni della cute e dei tessuti molli.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto A.I.C. n. 905/1995 del 29 dicembre 1995

Specialità medicinale AZITROCIN NIPIO nella forma: flacone polvere per sospensione orale 600 mg, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Roerig Farmaceutici italiana S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Latina, strada statale 156, km 50, codice fiscale n. 06320490581.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopra indicata sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C., nello stabilimento sito in Latina, strada statale 156, km 50;

Confezioni autorizzate: numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

flacone polvere sospensione orale 600 mg:
A.I.C. n. 027897053 (in base 10) 0UMC6X (in base 32);
classe: A;
prezzo L. 13.400 ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, convertito nella legge 20 novembre 1995, n. 490, in attesa della determinazione dei prezzi sulla base delle deliberazioni del CIPE 25 febbraio 1994, 16 marzo 1994, 13 aprile 1994 e 22 novembre 1994, sui criteri per la fissazione del prezzo medio europeo di acquisto delle specialità medicinali.

Composizione: 100 grammi di polvere contengono: principio attivo: azitromicina base 4,78 g; eccipienti: sodio fosfato tribasico anidro, idrossipropilcellulosa, gomma xantana, aroma di ciliegia, crema di vaniglia, aroma di banana, saccarosio (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento delle infezioni causate da germi sensibili ad Azitrocin Nipio (azitromicina): infezioni delle alte vie respiratorie (incluse otiti medie, sinusiti, tonsilliti e faringiti), infezioni delle basse vie respiratorie (incluse bronchiti e polmoniti), infezioni odontostomatologiche, infezioni della cute e dei tessuti molli.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

96A0143

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano Zoloft (modifiche di autorizzazioni già concesse).

È autorizzata l'immissione in commercio della seguente specialità medicinale con le specificazioni di seguito indicate:

Provvedimento n. 700/1995 del 29 dicembre 1995

Specialità medicinale: ZOLOFT: 15 capsule 50 mg.

Titolare A.I.C.: Pfizer italiana S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Latina, strada statale 156, km 50.

Modifiche apportate: estensione indicazioni terapeutiche: le indicazioni terapeutiche ora autorizzate sono: la sertralina è indicata nel trattamento della depressione e nel trattamento di disturbi ossessivo-compulsivi. Una volta ottenuta una risposta terapeutica soddisfacente, il proseguimento della terapia con la sertralina previene l'insorgenza di recidive o la comparsa a distanza di tempo di nuovi episodi depressivi.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per le confezioni già in commercio l'adeguamento del foglio illustrativo deve essere effettuato entro dodici mesi.

96A0144

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 11 gennaio 1996

Dollaro USA	1568,61
ECU	2028,21
Marco tedesco	1092,73
Franco francese	318,18
Lira sterlina	2421,46
Fiorino olandese	975,75
Franco belga	53,151
Peseta spagnola	12,985
Corona danese	282,51
Lira irlandese	2503,97
Dracma greca	6,592
Escudo portoghese	10,525
Dollaro canadese	1148,07
Yen giapponese	14,992
Franco svizzero	1355,87
Scellino austriaco	155,37
Corona norvegese	248,22
Corona svedese	238,93
Marco finlandese	360,85
Dollaro australiano	1171,28

96A0189

BANCA D'ITALIA

124° Aggiornamento dell'11 dicembre 1995 alla circolare n. 4 del 29 marzo 1988. Emissione di valori mobiliari e offerta in Italia di valori mobiliari esteri. Modifica delle istruzioni emanate in data 23 giugno 1994 (*Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 3 agosto 1994).

L'art 129 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia stabilisce che le emissioni e le offerte in Italia di valori mobiliari devono essere preventivamente comunicate alla Banca d'Italia. L'operazione può essere effettuata decorsi venti giorni dal ricevimento da parte della Banca d'Italia della comunicazione ovvero delle informazioni integrative eventualmente richieste.

Il citato art. 129 del testo unico e la delibera del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio del 12 gennaio 1994, attuativa della disposizione in discorso, stabiliscono che la Banca d'Italia può determinare casi di esonero dall'obbligo di comunicazione e tipologie di operazioni per le quali è ammesso il ricorso ad una procedura semplificata di comunicazione.

Le vigenti istruzioni di vigilanza, oltre a sottrarre all'obbligo di comunicazione alcune tipologie di valori mobiliari, in aggiunta a quelle escluse ai sensi di legge, ed a fissare il limite di importo al superamento del quale sussiste l'obbligo della comunicazione preventiva (di norma lire 10 miliardi, elevato a lire 100 miliardi per determinati titoli aventi caratteristiche standard), hanno previsto tre distinte modalità di comunicazione:

«ordinaria», da effettuare almeno venti giorni prima dell'attuazione dell'operazione;

«cumulativa», che consente alle banche e ai fondi comuni di investimento non armonizzati che abbiano espletato la procedura di cui al decreto del Ministro del tesoro del 27 luglio 1993 di avvalersi di un'unica comunicazione riferita a tutte le emissioni da realizzare nell'arco di un semestre solare; in particolare, per le banche l'importo di ogni singola operazione non deve eccedere i 300 miliardi di lire e i titoli devono avere caratteristiche standard.

«abbreviata», che beneficia di un termine più breve rispetto alla comunicazione ordinaria (cinque giorni lavorativi). Possono ricorrere a tale modalità di comunicazione le banche, gli Stati appartenenti all'OCSE e gli organismi internazionali ai quali l'Italia partecipi in qualità di Stato membro, con riferimento alle emissioni e alle offerte di titoli di importo non superiore a 300 miliardi di lire, sempreché le caratteristiche dei valori mobiliari siano uguali ad altre comunicate in via ordinaria relativamente ad una operazione già effettuata dal medesimo soggetto

Ora, al fine di venire incontro alle esigenze manifestate dagli operatori del mercato mobiliare, si ritiene di estendere l'ambito di applicazione della comunicazione cumulativa anche alle offerte in Italia da parte di intermediari del mercato mobiliare italiani ed esteri (questi ultimi ove naturalmente risultino abilitati ad operare in Italia) di titoli esteri — emessi sotto forma di obbligazioni e notes — aventi caratteristiche standard. La comunicazione può essere effettuata entro il 30 novembre e il 31 maggio precedenti con riferimento rispettivamente alle previsioni di offerta da realizzare nel primo e nel secondo semestre dell'anno solare.

Costituiscono oggetto di comunicazione, tramite detta procedura, le offerte in Italia di titoli emessi o garantiti da soggetti qualificati (quali Stati aderenti all'OCSE, organismi internazionali ai quali l'Italia partecipi in qualità di Stato membro, banche e intermediari del mercato mobiliare residenti in Paesi aderenti all'OCSE, società quotate in mercati regolamentati di Paesi aderenti all'OCSE e società finanziarie controllate al 100% da intermediari residenti in Paesi aderenti all'OCSE), sempreché il controvalore di ciascuna operazione non risulti superiore a 300 miliardi di lire. Quest'ultima soglia viene elevata a 500 miliardi di lire per le emissioni degli organismi internazionali i cui titoli godono di un regime di equiparazione con i titoli di Stato italiani.

Resta ferma la possibilità, per le emissioni non rientranti tra quelle standard, di ricorrere alla comunicazione ordinaria ovvero abbreviata ove ne ricorrano i presupposti.

I soggetti che effettuano la comunicazione cumulativa possono porre in essere le singole operazioni entro gli importi comunicati senza ulteriori formalità. Gli stessi sono tenuti mensilmente ad inoltrare il mod. 83 Vig., contenente i dati consuntivi in relazione ai collocamenti effettuati.

Si è ritenuto inoltre di ampliare l'ambito di applicazione della comunicazione abbreviata sia con riferimento ai soggetti che possono farvi ricorso che in ordine all'oggetto della comunicazione. Pertanto, gli intermediari del mercato mobiliare italiani ed esteri (questi ultimi, ove naturalmente risultino abilitati ad operare in Italia), gli Stati appartenenti all'OCSE e gli organismi internazionali cui l'Italia partecipi in qualità di Stato membro possono far ricorso alla comunicazione abbreviata per l'emissione e l'offerta in Italia di valori mobiliari — il cui importo o controvalore non risulti superiore a 300 o a 500 miliardi di lire — emessi o garantiti da soggetti qualificati ed aventi caratteristiche uguali ad altre comunicate in via ordinaria relativamente ad una operazione già effettuata dal medesimo soggetto o, in alternativa, le cui caratteristiche essenziali siano state comunicate in via ordinaria.

*
* *

L'art. 129 del testo unico ha previsto l'intervento del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella determinazione dei criteri applicativi della disciplina in materia di emissione e offerta in Italia di valori mobiliari.

Il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, con propria deliberazione del 12 gennaio 1994, ha tra l'altro stabilito che la Banca d'Italia richieda dati consuntivi sul collocamento di valori mobiliari.

Le istruzioni di vigilanza emanate in applicazione di dette norme definiscono le procedure di segnalazione consuntiva dei collocamenti di valori mobiliari effettuati in Italia.

In particolare, nella sezione IV delle istruzioni è previsto che i collocamenti dei valori mobiliari oggetto di comunicazione preventiva ai sensi del citato art. 129 del testo unico e di azioni debbano essere mensilmente segnalati alla Banca d'Italia tramite l'apposito modulo 83 Vig. dal soggetto che cura il collocamento. Ove l'emittente rivesta la qualifica di intermediario del mercato mobiliare, esso procede direttamente alla segnalazione delle operazioni effettuate, anche se il collocamento è curato da un altro soggetto.

Ora, essendo emersa nel primo periodo di applicazione della normativa l'esigenza di accrescere la completezza dei dati, nonché la tempestività di acquisizione degli stessi, sono stata apportate, in applicazione della cennata delibera del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, talune modifiche al sistema di segnalazione consuntiva.

Con le presenti istruzioni si prevede l'invio di una segnalazione consuntiva alla Banca d'Italia per le emissioni non azionarie di importo superiore a lire 10 miliardi, ivi comprese quelle che, in relazione all'importo ed alle caratteristiche dei valori, non abbiano formato oggetto di comunicazione preventiva. Restano peraltro esclusi dall'obbligo di segnalazione i collocamenti di certificati di deposito e buoni fruttiferi aventi caratteristiche «standard» e i valori mobiliari «standard» emessi o garantiti da Stati appartenenti all'Unione europea.

La segnalazione può essere effettuata direttamente dall'emittente oppure, in alternativa, dall'eventuale intermediario preposto al collocamento.

Ove al classamento dei titoli partecipi una pluralità di intermediari (ad esempio, nel caso di consorzi di collocamento), gli obblighi di segnalazione possono essere assolti anche da uno solo di essi attraverso l'invio di dati concernenti l'importo complessivamente collocato da tutti gli operatori intervenuti.

Per completezza, si precisa che restano soggetti alla segnalazione consuntiva anche i prestiti subordinati emessi sotto forma di valori mobiliari per i quali la banca emittente abbia ottenuto l'autorizzazione al computo nel patrimonio di vigilanza.

Con riferimento alle azioni, resta fermo l'obbligo di segnalazione da parte degli intermediari del mercato mobiliare dei titoli di propria emissione, nonché di quelli collocati per conto di terzi; quanto ai titoli di terzi, la segnalazione può essere effettuata — come nel caso dei titoli non azionari — anche da un solo intermediario che fornisca dati complessivi sul collocamento.

Le segnalazioni consuntive vengono effettuate a mezzo del modulo 83 Vig. allegato alle presenti istruzioni, il quale, rispetto alla precedente versione, riporta lievi modifiche concernenti, tra l'altro, il testo di alcune didascalie

Il Governatore: FAZIO

EMISSIONI E OFFERTE IN ITALIA DI VALORI MOBILIARI (1)

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

La possibilità che si formi e si sviluppi un mercato spesso ed efficiente di titoli di debito privati è direttamente collegata all'efficacia dei controlli volti a garantire la stabilità e l'ordinato funzionamento del mercato stesso.

Controlli che impediscano fenomeni di grave turbativa nell'afflusso dei titoli sul mercato favoriscono il corretto operare dei meccanismi concorrenziali, la trasparenza nella formazione dei prezzi, la tutela del risparmiatore-investitore.

In relazione a ciò l'art. 129 del d. lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 prevede, a carico dei soggetti che offrono valori mobiliari in Italia, obblighi informativi nei confronti della Banca d'Italia, quando l'entità dell'operazione risulti superiore ai limiti fissati in via generale.

La Banca d'Italia può differire o vietare le operazioni che possano compromettere la stabilità del mercato dei valori mobiliari. L'esercizio di tale potere, sulla base dei criteri fissati dal CICR con delibera del 12 gennaio 1994, è finalizzato ad evitare emissioni ed offerte di titoli che, per le quantità rilevanti concentrate in un determinato periodo ovvero per le particolari caratteristiche e condizioni finanziarie, possano ostacolare il buon funzionamento del mercato.

La Banca d'Italia, in conformità della deliberazione medesima, può individuare tipologie di operazioni sottratte all'obbligo di comunicazione ovvero assoggettate a procedure semplificate di comunicazione.

È anche previsto un sistema di segnalazioni consuntive finalizzato, secondo quanto stabilito dal CICR, ad una rilevazione sistematica dei collocamenti di valori mobiliari effettuati, nel quale sono ricompresi i dati relativi ad operazioni non soggette a comunicazione preventiva (quali il collocamento di azioni); le segnalazioni sono effettuate con cadenza mensile.

2. Fonti normative

La materia è disciplinata dalle seguenti norme del d.lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, nel seguito denominato T.U.):

— art. 129, che prevede la comunicazione preventiva alla Banca d'Italia delle emissioni e delle offerte in Italia di valori mobiliari, eccedenti un limite — comunque superiore a L. 10 mld. — fissato dalla Banca d'Italia stessa e attribuisce a quest'ultima il potere di differire o vietare le operazioni comunicate sulla base dei criteri stabiliti dal CICR;

(1) Capitolo pubblicato in G.U.

— art. 11, che individua i casi nei quali soggetti diversi dalle banche possono effettuare raccolta di risparmio presso il pubblico nei limiti e secondo i criteri stabiliti dal CICR;

— art. 12, che tra l'altro riconosce a tutte le banche, in qualunque forma costituite, la possibilità di emettere obbligazioni e titoli di deposito, rimettendo alla Banca d'Italia, in conformità delle determinazioni del CICR, il compito di disciplinarne l'emissione nei casi diversi dalle obbligazioni convertibili in azioni proprie;

nonché

— dalla legge 13 gennaio 1994, n. 43, che ha disciplinato lo strumento delle cambiali finanziarie;

e inoltre

— dal decreto n. 436659 emanato dal Ministro del tesoro il 28 dicembre 1992, che stabilisce che le succursali di banche comunitarie insediate in Italia sono tenute a rispettare le disposizioni di generale applicazione individuate dalla Banca d'Italia;

— dal decreto n. 242631 emanato dal Ministro del tesoro il 22 giugno 1993, in materia di emissione di obbligazioni, certificati di deposito e altri strumenti di raccolta da parte delle banche;

— dalla delibera del CICR del 12 gennaio 1994, che fissa i criteri cui la Banca d'Italia si attiene nell'esercizio dei poteri di differimento o di divieto delle operazioni comunicate ai sensi dell'art. 129 del T.U., nonché nella definizione di procedure semplificate e nella individuazione di ipotesi sottratte all'obbligo di comunicazione;

— dalla delibera del Comitato Interministeriale per il credito ed il risparmio del 3 marzo 1994, che fissa i limiti e i criteri per la raccolta di risparmio presso il pubblico da parte dei soggetti diversi dalle banche.

3. Definizioni

Ai fini della presente disciplina si definiscono:

— *"valori mobiliari"*, gli strumenti di raccolta di fondi, negoziati o negoziabili in un mercato, destinati ad una pluralità di investitori anche appartenenti a categorie predeterminate. Rientrano nella definizione i titoli rappresentativi di prodotti derivati;

— *"prodotti derivati"*, i contratti che insistono su elementi di altri schemi negoziali, quali titoli, valute, tassi di interesse, tassi di cambio, indici di borsa ecc. Il loro valore *deriva* da quello degli elementi sottostanti. Costituiscono prodotti derivati ad esempio i *futures*, le *options*, gli *swaps*, i *forward rate agreements*;

— *"banche"*, le banche iscritte nell'albo di cui all'art. 13 del T.U.;

— *"intermediari del mercato mobiliare"*, le banche, le società di intermediazione mobiliare e gli altri intermediari esteri che svolgono l'attività di

collocamento e distribuzione dei valori mobiliari in regime di libera prestazione di servizi;

— *"obbligazioni"*, i titoli di credito così come definiti nel capitolo LVII, sezione I, paragrafo 3, delle Istruzioni di vigilanza;

— *"cambiali finanziarie"* e *"certificati di investimento"*, gli strumenti di cui alla delibera CICR del 3 marzo 1994 e relative disposizioni di attuazione.

4. Destinatari della disciplina

Le presenti istruzioni sono indirizzate ai soggetti che intendano emettere, offrire o collocare valori mobiliari in Italia.

5. Operazioni non assoggettate alla disciplina

Sono escluse dalla disciplina del presente capitolo, oltre ai valori mobiliari da collocare sui mercati esteri, le emissioni e le offerte in Italia di:

— titoli di Stato o garantiti dallo Stato;

— titoli azionari (per i quali sono previste segnalazioni di tipo consuntivo; cfr. sez. IV);

— quote di fondi comuni di investimento previsti dall'ordinamento nazionale;

— quote di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari situati in altri paesi dell'Unione Europea e conformi alle direttive comunitarie di armonizzazione;

— titoli emessi in forza di autorizzazione del Ministro del tesoro a norma del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510.

Sono sottratti all'obbligo di comunicazione:

— le emissioni o le offerte in Italia i cui importi risultino inferiori a quelli indicati nel Riquadro I. Il limite di cui al Riquadro I si intende riferito all'ammontare complessivo dell'operazione effettuata nell'arco di un anno anche se la stessa è assistita da più delibere;

— titoli di Stati appartenenti all'U.E. o garantiti da Stati appartenenti all'U.E., aventi caratteristiche "standard" (cfr. Riquadro II);

— certificati di deposito e buoni fruttiferi, a tasso fisso e a tasso variabile, aventi caratteristiche "standard";

— prestiti subordinati emessi da banche sotto forma di valori mobiliari, nel caso in cui la banca emittente abbia chiesto e ottenuto dalla Banca d'Italia l'autorizzazione a computare tali prestiti nel patrimonio di vigilanza (1);

— warrant su valori mobiliari esclusi o sottratti dall'obbligo di comunicazione preventiva, che comportino la consegna materiale dei titoli e non siano rappresentativi di un prodotto derivato.

(1) L'esame per il rilascio dell'autorizzazione a computare tali prestiti nel patrimonio di vigilanza riguarda anche gli aspetti di cui all'art. 129 T.U.

SEZIONE II

COMUNICAZIONI PREVENTIVE

1. Premessa

Le emissioni e le offerte in Italia di valori mobiliari sono comunicate preventivamente alla Banca d'Italia.

La disciplina prevede tre modalità di comunicazione:

— *"ordinaria"*: va effettuata almeno 20 giorni prima di ogni operazione e raccoglie tutte le informazioni rilevanti che riguardano l'operazione stessa;

— *"cumulativa"*: concede agli intermediari del mercato mobiliare italiani ed esteri, sempreché abilitati a operare in Italia, la possibilità di utilizzare una procedura meno onerosa per l'emissione e l'offerta di titoli con caratteristiche standardizzate;

— *"abbreviata"*: beneficia di un termine più breve (5 giorni lavorativi) e riguarda valori mobiliari emessi o garantiti da soggetti qualificati ed aventi caratteristiche uguali ad altre comunicate in via ordinaria relativamente ad una operazione già effettuata dal medesimo soggetto o, in alternativa, le cui caratteristiche essenziali siano state comunicate in via ordinaria.

Nell'allegato A si riporta il quadro riepilogativo delle diverse modalità di comunicazione.

2. Soggetti che effettuano la comunicazione

Le emissioni e le offerte in Italia di valori mobiliari vengono comunicate alla Banca d'Italia dall'emittente o dall'offerente ovvero da soggetto da essi incaricato.

Nel caso di comunicazione effettuata da soggetto diverso dall'emittente o dall'offerente, questi chiarisce a quale titolo è interessato all'operazione.

Le comunicazioni sono inoltrate, anche a mezzo telex o fax, alla Banca d'Italia — Amministrazione Centrale — Servizio Vigilanza sull'Intermediazione Finanziaria — Divisione Controlli sul Mercato Finanziario.

In caso di emittente o offerente residente, il soggetto che effettua la comunicazione ne inoltra copia alla Filiale della Banca d'Italia competente per territorio.

3. Comunicazione ordinaria

3.1 *Contenuto*

Con la comunicazione ordinaria sono fornite informazioni su:

— quantità e importo complessivo dei valori mobiliari;

— caratteristiche finanziarie, allegando il regolamento dell'operazione;

— modalità e tempi di attuazione dell'operazione.

Inoltre:

a) nel caso di titoli (obbligazioni, cambiali finanziarie e certificati di investimento) emessi da soggetti non bancari, viene indicato:

— l'ammontare dei titoli ancora in circolazione, partitamente per ciascun tipo;

— l'ammontare del capitale e delle riserve risultanti dall'ultimo bilancio approvato;

— la sussistenza delle condizioni eventualmente richieste dalla disciplina (in particolare in materia di garanzie, natura del garante, bilanci in utile negli ultimi 3 esercizi);

b) nel caso di valori mobiliari esteri, emessi da soggetti residenti in paesi non appartenenti all'OCSE, sono fornite informazioni in ordine alla disciplina e ai controlli cui l'operazione e l'emittente sono soggetti;

c) nel caso di quote rappresentative di investimento collettivo del risparmio, emesse da operatori non residenti e assoggettate alla presente disciplina (cfr. sez. I, par. 5), sono fornite notizie circa la disciplina applicabile ai soggetti gestori, agli investimenti e ai relativi vincoli, alla procedura di acquisto e riscatto delle quote. Per le quote rappresentative di o.i.c.v.m. soggette alla presente disciplina, sono anche fornite notizie circa l'espletamento della procedura di cui al decreto del Ministro del tesoro del 27 luglio 1993;

d) nel caso di titoli rappresentativi di prodotti finanziari derivati, viene indicato il soggetto che sopporta il rischio e, ove di diritto estero, se lo stesso è sottoposto nel paese d'origine a vigilanza di tipo prudenziale.

3.2 *Modalità e termini di comunicazione*

La comunicazione viene effettuata utilizzando lo schema di cui all'allegato B integrato da ogni altra notizia utile all'esame secondo le indicazioni sopra riportate.

Le comunicazioni pervengono alla Banca d'Italia nel periodo intercorrente tra il 30° ed il 20° giorno precedenti la data iniziale dell'operazione.

L'operazione può essere effettuata decorsi 20 giorni dal ricevimento da parte della Banca d'Italia della comunicazione, salvo quanto previsto nella sezione III.

4. Comunicazione cumulativa

4.1 *Contenuto*

I soggetti che raccolgono abitualmente risparmio tramite emissione di valori mobiliari possono avvalersi di una comunicazione cumulativa, comprensiva di tutte le operazioni da realizzare nell'arco di un semestre solare (cfr. all. C, Sez. A).

A tale comunicazione possono far ricorso:

a) le banche;

b) i fondi comuni di investimento non armonizzati che abbiano espletato la procedura di cui al decreto del Ministro del tesoro del 27 luglio 1993.

I soggetti di cui alla lettera *a)* possono effettuare operazioni entro gli importi comunicati senza ulteriori formalità, fatto salvo quanto previsto nella sezione III, purché ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni.

1) si tratti di valori mobiliari aventi caratteristiche "standard" (cfr. Riquadro II);
2) l'importo di operazioni da effettuarsi in unica soluzione non ecceda i 300 miliardi di lire.

Per l'emissione di valori mobiliari inseriti in una comunicazione cumulativa ma che non siano in linea con le condizioni sub *1)* e *2)*, è necessario effettuare una comunicazione ordinaria ovvero abbreviata ove ne ricorrano i presupposti.

I soggetti di cui alla lettera *b)* possono far ricorso alle comunicazioni cumulative per tutte le loro operazioni.

I soggetti che abitualmente procedono all'offerta in Italia di valori mobiliari esteri possono avvalersi di una comunicazione cumulativa (cfr. all. C, Sez. B).

A tale comunicazione possono far ricorso:

a) le banche;
b) le società di intermediazione mobiliare,
c) gli intermediari del mercato mobiliare esteri, sempreché abilitati ad operare in Italia.

Le offerte in Italia di valori mobiliari esteri possono essere effettuate entro gli importi comunicati senza ulteriori formalità, fatto salvo quanto previsto nella sezione III, purché ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

1) si tratti di obbligazioni o notes aventi caratteristiche "standard" (cfr. Riquadro II) emesse o garantite da soggetti qualificati (quali stati aderenti all'OCSE (1), organismi internazionali ai quali l'Italia partecipi in qualità di Stato membro, banche e intermediari del mercato mobiliare residenti in paesi aderenti all'OCSE, società quotate in mercati regolamentati di paesi aderenti all'OCSE e società finanziarie controllate al 100% da intermediari residenti in paesi aderenti all'OCSE);
2) il controvalore delle operazioni da effettuarsi in unica soluzione non ecceda i 300 miliardi di lire, ovvero i 500 miliardi di lire qualora si tratti di valori mobiliari emessi da organismi internazionali i cui titoli godono di un regime di equiparazione con i titoli di Stato italiani.

Per l'offerta di valori mobiliari non in linea con le condizioni sub *1)* e *2)*, è necessario effettuare una comunicazione ordinaria ovvero abbreviata ove ne ricorrano i presupposti.

---

(1) Si ricorda che i titoli di stati appartenenti all'U.E. o garantiti da Stati appartenenti all'U.E. sono sottratti, se "standard", all'obbligo di comunicazione (cfr. sez. I, par. 5).

4.2 *Modalità e termini di comunicazione*

Le comunicazioni cumulative hanno validità semestrale e sono effettuate utilizzando gli schemi di cui all'allegato C. Esse pervengono alla Banca d'Italia entro il 30 novembre e il 31 maggio con riferimento rispettivamente alle previsioni di emissione ovvero di offerta da realizzare nel I e nel II semestre dell'anno solare.

5. Comunicazione abbreviata

5.1 *Contenuto*

I soggetti di seguito indicati possono beneficiare di un termine di comunicazione abbreviato:

— le banche;

— le società di intermediazione mobiliare;

— gli intermediari del mercato mobiliare esteri, sempreché abilitati ad operare in Italia;

— Stati aderenti all'OCSE;

— organismi internazionali cui l'Italia partecipi in qualità di Stato membro.

I suindicati soggetti possono avvalersi della comunicazione abbreviata purché ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

1) si tratti di valori mobiliari emessi o garantiti da soggetti qualificati (quali stati aderenti all'OCSE (1), organismi internazionali ai quali l'Italia partecipi in qualità di Stato membro, banche e intermediari del mercato mobiliare residenti in paesi aderenti all'OCSE, società quotate in mercati regolamentati di paesi aderenti all'OCSE e società finanziarie controllate al 100% da intermediari residenti in paesi aderenti all'OCSE) aventi caratteristiche uguali ad altre comunicate in via ordinaria relativamente ad una operazione già effettuata dal medesimo soggetto o, in alternativa, le cui caratteristiche essenziali siano state comunicate in via ordinaria;

2) l'importo o il controvalore delle operazioni da effettuarsi in unica soluzione non ecceda i 300 miliardi di lire, ovvero i 500 miliardi di lire qualora si tratti di valori mobiliari emessi da organismi internazionali i cui titoli godono di un regime di equiparazione con i titoli di Stato italiani.

5.2 *Modalità e termini di comunicazione*

La comunicazione è effettuata utilizzando lo schema di cui all'allegato B. Dal ricevimento della comunicazione da parte della Banca d'Italia decorre un termine di 5 giorni lavorativi. Trascorso tale termine, fatto salvo quanto previsto nella sezione III, l'operazione può essere effettuata.

---

(1) Si ricorda che i titoli di Stati appartenenti all'U.E. o garantiti da Stati appartenenti all'U.E. sono sottratti, se "standard", all'obbligo di comunicazione (cfr. sez. I, par. 5).

SEZIONE III

INTERVENTI DELLA BANCA D'ITALIA

1. Termini per l'intervento e per la richiesta di informazioni integrative

Quando ricorrano le condizioni specificate nel seguito (cfr. paragrafi 2 e 3), la Banca d'Italia può differire o vietare le emissioni o le offerte nel termine di:

— 20 giorni dal ricevimento della comunicazione ordinaria;

— 5 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione con termine abbreviato.

La Banca d'Italia può differire o vietare le emissioni o le offerte inserite in una comunicazione cumulativa, anche durante il semestre oggetto della comunicazione, quando — in relazione ad eventi successivamente manifestatisi — ricorrano le condizioni specificate nel paragrafo 2.

La Banca d'Italia può chiedere, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione ordinaria o cumulativa ed entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione con termine abbreviato, notizie e dati aggiuntivi. In tale ipotesi il termine è interrotto: dal ricevimento delle informazioni richieste decorre, in entrambi i casi, un nuovo termine di 20 giorni.

2. Interventi connessi all'ammontare delle operazioni

2.1 *Differimento*

Nel caso in cui l'ammontare delle emissioni e delle offerte da effettuare nello stesso periodo di tempo, considerato congiuntamente a quello di operazioni già comunicate (anche da altri soggetti), risulti incompatibile con le dimensioni e con le condizioni del mercato, primario o secondario, la Banca d'Italia, al fine di evitare la concentrazione delle operazioni, può concordare con gli emittenti un diverso calendario delle operazioni ovvero la riduzione dell'ammontare delle stesse.

In caso di mancato accordo la Banca d'Italia differisce le emissioni e le offerte, per un periodo massimo di tre mesi, tenendo conto della sequenza temporale delle comunicazioni.

2.2 *Divieto*

La Banca d'Italia vieta l'emissione o l'offerta di valori mobiliari quando l'entità dell'operazione sia incompatibile con le dimensioni del mercato, salvo che l'operazione venga frazionata nel tempo.

3. Interventi connessi alle caratteristiche dei titoli

La Banca d'Italia può vietare l'emissione o l'offerta di valori mobiliari nei casi previsti dalla delibera del C.I.C.R. del 12 gennaio 1994 e cioè quando:

— la raccolta tramite valori mobiliari rappresentativi di fondi rimborsabili non è effettuata in conformità degli articoli 11 e 12 del T.U., delle altre leggi in materia e dei provvedimenti amministrativi emanati in forza di legge e la durata dei titoli è inferiore a 3 anni, salvi i casi in cui l'ordinamento consente limiti temporali più brevi;

— nel caso di valori mobiliari tipici, il contenuto contrattuale incorporato nell'emittendo titolo è difforme da quello assegnato allo stesso dall'ordinamento;

— nel caso di valori mobiliari non previsti dall'ordinamento, nè già dotati di un sufficiente grado di diffusione, gli stessi non sono riconducibili ad uno schema di generale applicazione promosso o curato da intermediari del mercato mobiliare sottoposti a forme di vigilanza prudenziale e concordato con l'Autorità di controllo;

— nel caso di valori mobiliari rappresentativi di quote di patrimoni in gestione collettiva, l'attività di gestione è esercitata in forme diverse da quelle consentite dalla legge;

— le condizioni finanziarie delle operazioni alterano il corretto ed ordinato funzionamento del mercato o non sono improntate a criteri di semplicità e trasparenza;

— le formule di indicizzazione non fanno riferimento ad indicatori, determinati e calcolati con criteri di oggettività, rilevati su mercati ampi e trasparenti;

— nel caso di valori mobiliari che attribuiscono il diritto a sottoscrivere, acquistare o scambiare altri valori mobiliari, gli stessi non possiedono i medesimi requisiti richiesti per i valori mobiliari principali;

— nel caso di valori mobiliari esteri, oltre a quanto previsto nei precedenti alinea in quanto applicabile, non può essere accertata l'esistenza nel paese dell'emittente o dell'obbligato principale di discipline e controlli omologhi a quelli previsti dall'ordinamento nazionale. Qualora si tratti di prodotti derivati, non negoziati in mercati organizzati per tali prodotti, l'emittente o obbligato principale non è un intermediario del mercato mobiliare sottoposto nel paese d'origine ad adeguate forme di vigilanza prudenziale.

SEZIONE IV

SEGNALAZIONI CONSUNTIVE

La rilevazione sistematica dei dati consuntivi in ordine al collocamento sul mercato interno di valori mobiliari risponde al duplice scopo di consentire alla Banca d'Italia di:

a) verificare la rispondenza tra operazioni comunicate e quelle effettuate;

b) disporre di elementi informativi in ordine alle dimensioni e all'articolazione del mercato dei valori mobiliari.

In relazione a tali finalità, si rende necessario procedere ad una rilevazione non solo dei dati relativi alle operazioni per le quali è prevista una comunicazione preventiva, ma anche di quelli concernenti operazioni non soggette a tale adempimento.

In particolare, sono assoggettati a segnalazione consuntiva alla Banca d'Italia, tramite il modulo 83 Vig. (cfr. all. D), i collocamenti di:

1) valori mobiliari la cui emissione od offerta è assoggettata a comunicazione preventiva;

2) valori mobiliari la cui emissione od offerta è sottratta all'obbligo di comunicazione preventiva ai sensi del paragrafo 5, primo e quarto alinea, della sezione I, qualora l'importo delle operazioni effettuate nell'arco di 12 mesi risulti superiore a L. 10 mld.;

3) azioni.

Le segnalazioni sono effettuate:

— *nel caso di titoli emessi da intermediari del mercato mobiliare residenti*: direttamente dall'emittente qualunque siano la natura dei titoli e le modalità di collocamento (Sezione A del mod. 83 Vig.);

— *nel caso di titoli non azionari —punti 1) e 2) —emessi da soggetti diversi dagli intermediari del mercato mobiliare residenti*: dall'emittente oppure, in alternativa, da ciascun intermediario partecipante al collocamento per la singola quota intermediata (Sezione B del mod. 83 Vig.). Come ulteriore opzione, la segnalazione può essere effettuata anche da un unico intermediario con l'invio di dati concernenti l'importo complessivamente collocato da tutti i soggetti intervenuti nell'operazione;

— *nel caso di titoli azionari emessi da soggetti diversi dagli intermediari del mercato mobiliare residenti*: da ciascuno degli intermediari partecipanti al collocamento dei titoli (Sezione B del mod. 83 Vig.), ovvero da uno solo di essi mediante l'invio di dati concernenti l'importo complessivamente collocato da tutti i soggetti intervenuti nell'operazione.

La segnalazione ha cadenza mensile. Essa deve essere inoltrata in duplice copia alla Filiale della Banca d'Italia competente per territorio entro il giorno 10 del mese successivo a quello di riferimento.

I soggetti non residenti effettuano le segnalazioni di collocamento con lettera indirizzata all'A.C. — Servizio VIF — Divisione Controlli sul Mercato Finanziario.

Riquadro I

IMPORTI RILEVANTI PER L'ASSOGGETTAMENTO ALL'OBBLIGO DI COMUNICAZIONE

1.
- obbligazioni domestiche
- obbligazioni e notes estere
- cambiali finanziarie
- certificati di investimento
- altri titoli di cui al capitolo LVII, sezione IV, delle Istruzioni di vigilanza

aventi le caratteristiche di cui al Riquadro II

valore nominale superiore a L. 100 miliardi

2. valori mobiliari diversi da quelli di cui al punto 1.

valore nominale superiore a L. 10 miliardi

Riquadro II

CARATTERISTICHE "STANDARD"

Valute di denominazione:
ECU o valute di paesi OCSE

Rendimento:
coerente con le condizioni praticate nei mercati finanziari, tenuto conto della durata dei titoli e dell'emittente

Parametri di indicizzazione:
— indicatori di mercato monetario: rendimento dei BOT, RIBOR LIBOR
— indicatori a medio-lungo termine: RENDISTATO, RENDIOB
— valute: ECU o valute di paesi OCSE

Tasso nominale minimo garantito ed eventuale spread sui parametri di indicizzazione:
se fissati, non devono far sì che il rendimento complessivo del prestito sia non coerente con le condizioni dei mercati finanziari

Inoltre,

— per le **obbligazioni**:

Periodicità della cedola:
non inferiore al semestre o in un'unica soluzione alla scadenza

Durata originaria:
non inferiore a 3 anni; in alternativa la durata originaria delle obbligazioni può essere inferiore a 3 anni a condizione che la durata media dei titoli non risulti inferiore a 2 anni

Rimborso anticipato su richiesta dell'emittente:
consentito trascorsi 18 mesi dalla data di emissione. Resta ferma la possibilità per gli emittenti di procedere al riacquisto dei titoli sul mercato

— per le **notes**:

Durata originaria:
non inferiore a 3 mesi per le notes emesse da organismi internazionali, filiali e filiazioni estere di banche italiane e banche estere assoggettate a controlli omologhi a quelli previsti dall'ordinamento nazionale;
per i soggetti diversi da quelli di cui sopra, la durata media delle notes aventi durata inferiore a 3 anni non può essere inferiore a 2 anni.
I titoli con durata inferiore a 3 anni devono comunque avere caratteristiche tali da non alterare l'ordinato funzionamento del mercato.

Allegato A

QUADRO RIEPILOGATIVO DELLE MODALITÀ DI COMUNICAZIONE PREVENTIVA

Soggetti	*Cumulativa*	*Ordinaria* *(abbreviata se ne ricorrono i requisiti)*
Banche	Per: • obbligazioni domestiche • obbligazioni e notes estere con le caratteristiche di cui al Riquadro II emesse da emittenti qualificati	Per: • obbligazioni domestiche che eccedono L. 300 mld. o gli importi segnalati con la cumulativa o con caratteristiche diverse da quelle di cui al Riquadro II • obbligazioni e notes estere che eccedono L. 300 mld. o gli importi segnalati con la cumulativa o con caratteristiche diverse da quelle di cui al Riquadro II • obbligazioni e notes estere emesse da organismi internazionali i cui titoli godono di un regime di equiparazione con i titoli di Stato italiani che eccedono L. 500 mld. o gli importi segnalati con la cumulativa o con caratteristiche diverse da quelle di cui al Riquadro II • altri valori mobiliari (1)
Sim **Intermediari del mercato mobiliare esteri purché abilitati ad operare in Italia**	Per le obbligazioni e notes estere con le caratteristiche di cui al Riquadro II emesse da emittenti qualificati	Per: • obbligazioni e notes estere che eccedono L. 300 mld. o gli importi segnalati con la cumulativa o con caratteristiche diverse da quelle di cui al Riquadro II • obbligazioni e notes estere emesse da organismi internazionali i cui titoli godono di un regime di equiparazione con i titoli di Stato italiani che eccedono L. 500 mld. o gli importi segnalati con la cumulativa o con caratteristiche diverse da quelle di cui al Riquadro II
Fondi comuni di investimento non armonizzati	Per le quote	
Altri soggetti	Mai	Sempre

(1) I certificati di deposito e i buoni fruttiferi (a tasso fisso e a tasso variabile) aventi caratteristiche "standard" (cfr. Riquadro II) sono sottratti all'obbligo di comunicazione preventiva.

Allegato B

Alla Banca d'Italia - Amministrazione Centrale
Servizio Vigilanza sull'Intermediazione Finanziaria
Divisione Controlli sul Mercato Finanziario

e

Alla Banca d'Italia
Filiale di ....

COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 129 DEL D.LGS. 385/1993

☐ Emissione in Italia di valori mobiliari

☐ Offerta in Italia di valori mobiliari esteri

☐ Procedura ordinaria

☐ Procedura con termine abbreviato (1)

1. **Segnalante:** ....
(denominazione e sede sociale)

— codice ABI (qualora si tratti di banca): ....

— titolo in base al quale si procede alla segnalazione:

☐ emittente o offerente

☐ soggetto collocatore avente qualifica di:

  ☐ incaricato del collocamento in Italia

  ☐ unico incaricato del collocamento in Italia

  ☐ coordinatore degli altri partecipanti al collocamento in Italia (cfr. allegato elenco)

☐ altro (2) ....
(da specificare)

2. **Emittente:** ....
(denominazione e sede sociale)

3. **Offerente (se diverso dall'emittente):** ....
(denominazione e sede sociale)

4. **Periodo di offerta** da .... a ....

(1) In caso di ricorso alla procedura con termine abbreviato indicare gli estremi della comunicazione ordinaria alla quale si fa riferimento (cfr. cap. XIII delle Istruzioni di vigilanza).

(2) Nel caso il segnalante non rivesta la qualifica di collocatore specificare il rapporto intercorrente con l'emittente o l'offerente i valori mobiliari.

segue *Allegato B*

5. Tipologia e quantità dei valori mobiliari (3):

taglio dei titoli

☐ obbligazioni
- ☐ ordinarie
- ☐ convertibili (4)
- ☐ cum warrant (4)
- ☐ altre (da specificare): ....

☐ altro (da specificare) (5) ....

	in valuta	controvalore in lire (6)
Importo complessivo:		
— *importo dell'emissione (valore nominale)*		
— *importo dell'emissione (netto ricavo)*		
di cui, da collocare in Italia (7)		
— *importo dell'emissione (valore nominale)*		
— *importo dell'emissione (netto ricavo)*		

Tramite (valore nominale degli importi da collocare) (6):

	piazzamento privato	collocamento presso investitori istituzionali	collocamento tra il pubblico
— collocamento diretto			
— tramite banche			
— tramite SIM (di cui porta a porta)			

(3) Per i valori mobiliari esteri, emessi da soggetti residenti in paesi non appartenenti all'OCSE, dovranno essere fornite informazioni in ordine alla disciplina e ai controlli cui l'operazione e l'emittente sono soggetti.

(4) Indicare, in allegato, tipo, quantità e caratteristiche dei relativi titoli di compendio.

(5) Per le quote rappresentative di investimento collettivo del risparmio, emesse da operatori non residenti e assoggettate alla disciplina, sono fornite notizie circa la disciplina applicabile ai soggetti gestori, agli investimenti e ai relativi vincoli, alla procedura di acquisto e riscatto delle quote nonché, ove possibile, circa l'espletamento della procedura di cui al D.M. 27 luglio 1993.

Per i titoli rappresentativi di prodotti finanziari derivati occorre indicare il soggetto che sopporta il rischio e, ove di diritto estero, se lo stesso è sottoposto nel paese d'origine a vigilanza di tipo prudenziale.

(6) Importi in milioni di lire.

(7) Da indicare solo se diverso dall'importo complessivo.

segue *Allegato B*

— Altre caratteristiche:
(da indicare quando possibile in relazione alla tipologia dei titoli)

— Durata
— Durata media (8)
— Periodicità cedola
— Data di godimento
— Premi di rimborso alla scadenza
— Tipo tasso (F = fisso, V = variabile)
— Tasso nominale di interesse periodale (se a tasso fisso)
— Rendimento effettivo lordo (se a tasso fisso) (9)
— Modalità di indicizzazione (se a tasso variabile) (10)

— Valore prima cedola (se a tasso variabile)
— Altro (11)

In caso di emissione o offerta di titoli (obbligazioni, cambiali finanziarie e certificati di investimento) da parte di soggetti non bancari, indicare:

— Ammontare dei titoli già emessi tuttora in circolazione:

Tipologia	Importo complessivo

— Ammontare del capitale
— Ammontare delle riserve

In caso di emissione di cambiali finanziarie di cui alla legge 43/1994 o di certificati di investimento di cui all'art. 11 del d.lgs. 385/1993, indicare quali tra le condizioni previste dall'ordinamento assistano l'operazione:

Data .... Il legale rappresentante ....

(8) Media ponderata delle scadenze per rimborso capitale con pesi pari alle relative rate di rimborso.
(9) Rendimento effettivo lordo d'imposta corrispondente al prezzo di emissione.
(10) Esplicitare la tipologia dei parametri, la relativa incidenza, lo spread e il periodo di rilevazione.
(11) Indicare in dettaglio, eventualmente servendosi di opportuni allegati (ad esempio, il regolamento dell'emissione), tutti gli elementi atti a meglio qualificare i valori mobiliari (ad esempio, meccanismi di convertibilità in azioni, caratteristiche dei warrants, opzioni di conversione del tasso, ancoraggi a valute, meccanismi di indicizzazione a mercati azionari o a parametri reali, ecc.).

Allegato C

Alla Banca d'Italia - Amministrazione Centrale
Servizio Vigilanza sull'Intermediazione Finanziaria
Divisione Controlli sul Mercato Finanziario

e

Alla Banca d'Italia
Filiale di ....

COMUNICAZIONE CUMULATIVA
(da trasmettere entro il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno)
(importi in milioni di lire)

Denominazione dell'emittente o dell'offerente: ....

Codice ABI o codice SIM (qualora si tratti di intermediari nazionali) ....

Sez. A: valori mobiliari da emettere sul mercato interno (1)

Semestre prossimo (2)

	1° trimestre	2° trimestre	Totale
obbligazioni domestiche			
cambiali finanziarie di cui alla legge 43/94			
certificati di investimento di cui alla delibera CICR del 3 marzo 1994			
quote di fondi non armonizzati (3)			

Sez. B: valori mobiliari esteri da offrire sul mercato interno (1)

Semestre prossimo (2)

	1° trimestre	2° trimestre	Totale
obbligazioni e notes estere			

Data ....

(Timbro e firma)

---

(1) Con riferimento agli importi in valuta, indicare il controvalore sulla base del tasso di cambio rilevato nel giorno in cui la comunicazione è effettuata.
(2) Dati previsionali relativi al semestre di riferimento (1/1 - 30/6 oppure 1/7 - 31/12).
(3) In tal caso sono fornite notizie sull'espletamento della procedura di cui al D.M. 27 luglio 1993 e sulla disciplina applicabile ai soggetti gestori, agli investimenti e ai relativi vincoli, alla procedura di acquisto e riscatto delle quote.

Allegato D

Alla Banca d'Italia
Filiale di ..

Mod 83 Vig

pagina 1

SEGNALAZIONE DEI COLLOCAMENTI EFFETTUATI SUL MERCATO INTERNO

Mese di . 19...

Segnalante

Codice ABI o codice SIM

Sezione A (emissioni proprie da parte degli intermediari del mercato mobiliare) (*)

[a]	[b]	[c]	[d]	[e]	[f]	[g]	[h]	[i]	[l]	[m]	[n]	[o]	[p]	[q]

(*) Separare le operazioni comunicate con procedura ordinaria da quelle effettuate a fronte di procedura cumulativa e da quelle non soggette a comunicazione preventiva.

[a] Se il collocamento è avvenuto a fronte di una comunicazione ordinaria o abbreviata, indicare la data della eventuale presa d'atto e il relativo numero di protocollo. In mancanza, indicare la data della comunicazione. Se l'operazione è effettuata in autonomia a fronte di comunicazione cumulativa, indicare la data di quest'ultima preceduta dalla lettera "C".

[b] Tipologia di operazione, importo complessivo (in milioni di lire o di valuta; valore nominale ovvero valore comprensivo del sovrapprezzo se titoli azionari) e valuta di denominazione. Con riferimento alle emissioni obbligazionarie, indicare "SS" qualora trattasi di serie speciali.

[c] Tipologia titoli:

AO	= azioni ordinarie	OO	= obbligazioni ordinarie	CD	= certificati di deposito e buoni fruttiferi a tasso variabile con modalità di indicizzazione diverse da quelle di cui al Riquadro II
AP	= azioni privilegiate	OCP	= obbligazioni convertibili in azioni proprie	AL	= altro (specificare in nota)
ARC	= azioni di risparmio convertibili	OCT	= obbligazioni convertibili in azioni di terzi		
ARNC	= azioni di risparmio non convertibili	OWP	= obbligazioni con warrant propri		
		OWT	= obbligazioni con warrant di terzi		

[d] Prezzo unitario di offerta (con riferimento ai titoli di tipo obbligazionario, in percentuale del valore nominale).

[e] Ammontare collocato in Italia (in milioni di lire; al valore comprensivo del sovrapprezzo se titoli azionari, al valore nominale negli altri casi).

[f] Netto ricavo dell'ammontare collocato in Italia, calcolato sulla base del prezzo unitario di offerta dei titoli, detratte le commissioni (in milioni di lire).

[g] Durata (in mesi).

[h] Durata media (in mesi) (media ponderata delle scadenze per rimborso capitale con pesi pari alle relative rate di rimborso).

[i] Periodicità cedola.

[l] Tipo tasso (F = fisso, V = variabile).

[m] Se a tasso fisso, rendimento effettivo lordo su base annua, calcolato in corrispondenza del prezzo di emissione; se a tasso variabile, modalità di indicizzazione. Indicare gli eventuali titoli di compendio e le condizioni di acquisizione degli stessi.

[n] Costo percentuale su base annua sostenuto dall'emittente, calcolato in corrispondenza del prezzo unitario di offerta, detratte le commissioni (solo se a tasso fisso).

[o] Valore prima cedola (solo se a tasso variabile).

[p] Modalità di collocamento (D = diretto, B = tramite Banche, S = tramite SIM).

[q] Eventuale residuo da collocare (in milioni di lire; valore nominale ovvero valore comprensivo del sovrapprezzo se titoli azionari). Il valore non va indicato per i collocamenti effettuati in autonomia a valere su una comunicazione cumulativa.

(Timbro e firma)

segue *Allegato D*

Alla Banca d'Italia
Filiale di

Mod 83 Vig

pagina 2

SEGNALAZIONE DEI COLLOCAMENTI EFFETTUATI SUL MERCATO INTERNO

Mese di . 19..

Segnalante

Codice ABI o codice SIM

Titolo in base al quale si procede alla segnalazione

☐ emittente

☐ soggetto collocatore

Sezione B (collocamenti sul mercato interno di valori mobiliari effettuati per conto di terzi ovvero collocamenti di titoli emessi da soggetti diversi dagli intermediari del mercato mobiliare)

[a]	[b]	[c]	[d]	[e]	[f]	[g]	[h]	[i]	[l]	[m]	[n]

[a] Qualora la segnalazione venga effettuata da un solo collocatore per conto di tutti gli intermediari che partecipano all'operazione, indicare "S".

[b] Identificativo numerico progressivo dei titoli collocati assegnato nell'anno a cura del soggetto che compila il modulo. Se l'operazione ha per oggetto il collocamento di valori mobiliari di diverso tipo, occorre compilare una riga per ogni tipo di titolo. Nel caso in cui il collocamento venga effettuato in più mesi, l'identificativo deve essere il medesimo.

[c] Indicare la data della eventuale comunicazione specifica ex art. 129 T.U. (anche se effettuata da altro soggetto) oppure la data della eventuale comunicazione cumulativa preceduta dalla lettera "C".

[d] Emittente e, se diverso dall'emittente, soggetto proprietario dei valori mobiliari offerti (se esteri specificarne la nazionalità).

[e] Importo complessivo (in milioni di lire o di valuta ; valore nominale ovvero valore comprensivo del sovrapprezzo se titoli azionari) e valuta di denominazione.

[f] Tipologia titoli:

AO	= azioni ordinarie	OO	= obbligazioni ordinarie	CF	= cambiali finanziarie di cui alla legge 43/1994
AP	= azioni privilegiate	OCP	= obbligazioni convertibili in azioni proprie	CI	= certificati di investimento di cui alla delibera del CICR del 3 marzo 1994
ARC	= azioni di risparmio convertibili	OCT	= obbligazioni convertibili in azioni di terzi	AL	= altro (specificare in nota)
ARNC	= azioni di risparmio non convertibili	OWP	= obbligazioni con warrant propri		
		OWT	= obbligazioni con warrant di terzi		

[g] Modalità di partecipazione all'operazione:
D = collocamento diretto di propri titoli
C = collocamento di titoli di terzi senza assunzione di garanzia
G = collocamento di titoli di terzi con assunzione di garanzia

[h] Ammontare da collocare in Italia (in milioni di lire; valore nominale ovvero valore comprensivo del sovrapprezzo se titoli azionari). Qualora la segnalazione venga effettuata da un solo collocatore per conto di tutti gli intermediari che curano l'operazione, l'ammontare da indicare è quello complessivo. Se trattasi di collocamento già parzialmente attuato, l'importo deve essere pari a quello della colonna [m] della precedente segnalazione. Se diverso specificarne i motivi in nota.

[i] Prezzo unitario di offerta (con riferimento ai titoli di tipo obbligazionario, in percentuale del valore nominale).

[l] Ammontare collocato in Italia (in milioni di lire; valore nominale ovvero valore comprensivo del sovrapprezzo se titoli azionari). Qualora la segnalazione venga effettuata da un solo collocatore per conto di tutti gli intermediari che curano l'operazione, l'ammontare da indicare è quello complessivo.

[m] Eventuale residuo da collocare (in milioni di lire; valore nominale ovvero valore comprensivo del sovrapprezzo se titoli azionari). La differenza tra l'importo della colonna [h] e quello della colonna [l] deve essere pari a quello della colonna [m]. In caso contrario spiegarne la ragione (accollo, classamento all'estero o diminuzione della quota da collocare).

[n] Quota percentuale collocata dal segnalante, qualora la segnalazione venga effettuata da un solo collocatore per conto di tutti gli intermediari.

(Timbro e firma)

96A0119

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa «Aloa Soc. coop. a r.l.», in Gradisca d'Isonzo

Con deliberazione n. 6280 in data 12 dicembre 1996, la giunta regionale ha prorogato, per un periodo massimo fino al 28 febbraio 1996 il mandato conferito alla sig.ra Ariella Clemente con studio in Gorizia, corso Italia n. 69, in ordine alla gestione commissariale della «Aloa Soc. coop. a r.l.», con sede in Gradisca d'Isonzo.

96A0150

REGIONE PUGLIA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Modugno

La giunta della regione Puglia con atto n. 5105 del 21 novembre 1995 esecutivo a norma di legge, ha approvato definitivamente con le prescrizioni e modifiche d'ufficio precisate nello stesso atto, anche per quanto riguarda le osservazioni presentate, il piano regolatore generale del comune di Modugno (Bari).

96A0152

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ E TARIFFE PER LE INSERZIONI - 1996

(D.M. Tesoro 18 ottobre 1995 - *G.U.* n. 270 del 18 novembre 1995)

MODALITÀ

La pubblicazione dell'inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* è prevista entro il 6° giorno feriale successivo a quello del ricevimento da parte dell'Ufficio inserzioni (I.P.Z.S., Piazza Verdi, 10 - Roma.

Per le «Convocazioni di assemblea» e per gli «Avvisi d'asta» è necessario che la richiesta di inserzione pervenga all'Ufficio almeno 23 giorni di calendario prima della data fissata per la Convocazione di assemblea o per la data dell'Avviso d'asta.

Gli avvisi da inserire nel Bollettino estrazione titoli (supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale*) saranno pubblicati alla fine della decade mensile successiva a quella relativa alla data di presentazione.

L'importo delle inserzioni inoltrate per posta deve essere versato sul conto corrente postale n. 387001 intestato a: ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - ROMA. Sul retro del certificato di allibramento è indispensabile l'indicazione della causale del versamento.

I testi delle inserzioni devono essere redatti su «carta da bollo». Nei casi in cui, in forza di legge, è prevista l'esenzione dalla tassa di bollo, deve essere utilizzata la «carta uso bollo».

Nei prospetti ed elenchi contenenti numeri (costituiti da una o più cifre), questi devono seguire l'ordine progressivo in senso orizzontale. Per esigenze tipografiche, ogni riga può contenere un massimo di sei numeri.

Le inserzioni, a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia, devono riportare la firma chiara e leggibile del responsabile della richiesta; il nominativo e la qualifica del firmatario devono essere trascritti a macchina o con carattere stampatello.

Tutti gli avvisi devono essere corredati delle generalità e del preciso indirizzo del richiedente, nonché del codice fiscale o del numero di partita IVA.

Qualora l'inserzione venga presentata, per la pubblicazione, da un incaricato diverso dal firmatario, è necessaria delega scritta rilasciata dallo stesso e il delegato deve esibire documento personale valido.

Per gli avvisi giudiziari, è necessario che il relativo testo sia accompagnato da copia del provvedimento emesso dall'Autorità competente; tale adempimento non occorre per gli avvisi già vistati dalla predetta autorità.

Per ogni inserzione viene rilasciata regolare fattura.

Quale giustificativo dell'inserzione viene inviata per posta ordinaria una copia della *Gazzetta Ufficiale* nella quale è riportata l'inserzione; per invii a mezzo raccomandata, l'importo dell'inserzione deve essere aumentato di lire 8.000 per spese postali.

TARIFFE (*)

Annunzi commerciali	Densità di scrittura fino a 67 caratteri/riga	Densità di scrittura da 68 a 77 caratteri/riga
Testata (riferita alla sola intestazione dell'inserzionista: ragione sociale, indirizzo, capitale sociale, partita IVA, ecc.). Diritto fisso per il massimo di tre righe	L. 114.000	L. 132.000
Testo Per ogni riga o frazione di riga	L. 38.000	L. 44.000
Annunzi giudiziari		
Testata (riferita alla sola tipologia dell'inserzione: ammortamento titoli, notifiche per pubblici proclami, cambiamento di nome, di cognome, ecc.). Diritto fisso per il massimo di due righe	L. 30.000	L. 35.000
Testo Per ogni riga o frazione di riga	L. 15.000	L. 17.500

N. B. NON SI ACCETTANO INSERZIONI CON DENSITÀ DI SCRITTURA SUPERIORE A 77 CARATTERI / RIGA.
Il numero di caratteri/riga (comprendendo come caratteri anche gli spazi vuoti ed i segni di punteggiatura) è sempre riferito al possibile utilizzo dell'intera riga di mm 133 (riga del foglio di carta bollata).

(*) Nei prezzi indicati è compresa l'IVA 19%.

CANONI DI ABBONAMENTO - 1996 (*)

(D.M. Tesoro 18 ottobre 1995)

	ITALIA	ESTERO
Abbonamento annuale	L. 380.000	L. 720.000
Abbonamento semestrale	L. 220.000	L. 440.000
Prezzo vendita fascicolo, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.550	L. 3.100

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul conto corrente postale n. 387001 intestato a: ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - ROMA. Sul retro deve essere indicata la causale nonché il codice fiscale o il numero di partita IVA dell'abbonato.

La richiesta di rinvio dei fascicoli non recapitati deve pervenire all'Istituto entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. La richiesta deve specificare nominativo, indirizzo e numero di abbonamento.

(*) Nei prezzi indicati è compresa l'IVA 19%.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA INTERNAZIONALE ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
LIBRERIA DEI CONGRESSI
Viale Civiltà Lavoro, 124

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE GARZANTI
Palazzo dell'Università

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI E M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364
◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO**
LIBRERIA LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10
◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108
◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
◇ **PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39
◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R
◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Mille, 6/A
◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI-RANDI
Via Cavour, 17/19
◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A
◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
LIBRERIA GOLDONI
S. Marco 4742/43
◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale .... L. 385.000
- semestrale .... L. 211.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale .... L. 72.500
- semestrale .... L. 50.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale .... L. 216.000
- semestrale .... L. 120.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale .... L. 72.000
- semestrale .... L. 49.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale .... L. 215.500
- semestrale .... L. 118.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale .... L. 742.000
- semestrale .... L. 410.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di L. 96.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1996.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.750
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 87.500
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 360.000
Abbonamento semestrale	L. 220.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 0 0 9 0 9 6 *

L. 1.400